



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Giuseppe Magnoli

Presidente rel.

Dott. Maria Tulumello

Consigliere

Dott. Vittoria Gabriele

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 636/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 8/06/2021 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 24/05/2023**

d a

GARAVAGLIA CINZIA, con il patrocinio dell'avv. PASQUALE DIDONA,

Attrice in impugnazione di lodo arbitrale

contro

FAI - FTC S.P.A., con il patrocinio dell'avv. VITTORIO ROSCINI VITALI,

Convenuta in impugnazione di lodo arbitrale

In punto: impugnazione di lodo arbitrale.

CONCLUSIONI

Per Garavaglia Cinzia

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza e conclusione, così provvedere: In via principale: - accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale emesso e comunicato in data 12 marzo 2021, per le motivazioni di cui al presente atto di impugnazione; Nel merito, ai sensi dell'art. 830 comma 2 cpc: - accertare e dichiarare che la delibera di riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019/2021, approvata dall'Assemblea ordinaria della Società FAI-FTC Spa in data 11.07.2019, è illegittima perché riguardante un argomento non compreso nell'ordine del giorno ed al quale la delega conferita dall'attrice non era - accertare e dichiarare che la lista A contenente i nominativi dei candidati al Consiglio di Amministrazione poi risultati eletti è nulla, invalida e/o illegittima per violazione delle regole previste dallo statuto della FAI-FTC Spa e che dunque è nulla, invalida e/o illegittima la successiva conseguente nomina dei

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.


R. Gen. N. 636/2021

Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.)





componenti il Consiglio di Amministrazione della società FAI - FTC Spa; - accertare e dichiarare che la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della società FAI-FTC Spa per il triennio 2019/2021 è nulla, invalida e/o illegittima per il mancato deposito in assemblea della lista A e delle dichiarazioni ad essa collegate e per la conseguente mancata discussione in assemblea sul loro contenuto; - accertare e dichiarare che le deliberazioni approvate dall'Assemblea ordinaria della società FAI-FTC Spa in data 11.07.2019, ad oggetto la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019/2021, sono nulle, invalide e/o illegittime per abuso della regola di maggioranza; - per l'effetto, disporre l'annullamento di tutte le sopra elencate delibere; - in ogni caso, dichiarare nominata la sig.ra Cinzia Garavaglia quale componente del Consiglio di Amministrazione della società FAI - FTC Spa per il triennio 2019/2021, con diritto al relativo compenso. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio e del procedimento arbitrale.


Per la società FAI-FTC spa

Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, respinta ogni avversa domanda così provvedere: • Rigettarsi l'impugnazione ex art. 828 C.P.C. proposta da CINZIA GARAVAGLIA avverso il lodo arbitrale emesso in data 12 marzo 2021 e notificato in pari data, emesso tra le parti CINZIA GARAVAGLIA e FAI - FTC SPA dal Collegio Arbitrale composto dall'avv. Mara Griffini (Presidente), avv. Michele Grimaldi (componente) e avv. Stefania Poncipè (componente) con sede del Collegio presso lo studio dell'avv. Stefania Poncipè, Brescia, Via Solferino n. 11, per inammissibilità della impugnazione. • Rigettarsi ogni e qualsivoglia domanda formulata da CINZIA GARAVAGLIA perché inammissibile e infondata in fatto ed in diritto. • Confermarsi il lodo arbitrale emesso in data 12 marzo 2021, notificato in pari data, reso tra le parti, CINZIA GARAVAGLIA e FAI - FTC SPA. • Dichiararsi tenuta a condannarsi CINZIA GARAVAGLIA al pagamento di spese e competenze di giudizio. In via incidentale condizionata. Nel denegato e non creduto caso di accoglimento dei motivi di impugnazione avversari, si chiede la riforma del lodo nella parte in cui ha erroneamente ritenuto che l'indicazione riportata nell'ordine del giorno dell'assemblea non potesse ritenersi comprensiva della possibilità di ridurre il numero di componenti del c.d.a. per violazione dell'art. 2366 c.c. In ogni caso anche in via incidentale Spese e competenze difensive e per il funzionamento del procedimento arbitrale e del presente grado di giudizio rifuse, occorrendo anche in riforma del lodo nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese e competenze per il funzionamento della procedura arbitrale.

In via istruttoria. Nella denegata ipotesi la Corte adita fosse chiamata a decidere nel merito ex art. 830 II comma CPC e ove dovesse ritenerlo necessario, ci si oppone alla ammissione delle prove ex adverso dedotte e si chiede, in subordine, la ammissione di prova contraria sugli avversi capitoli indicando a testi: - Dott. NICOLA MENTASTI di Brescia, Via Aldo Moro n. 10. - Dott. EMILIO FLORES di Bergamo, Via Madonna del Bosco n.24. - Ing. MASSIMO GARAVAGLIA c/o FAI - FTC SPA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO





Garavaglia Cinzia, offrendo in comunicazione: <<1) verbale assemblea soci FAI-FTC Spa dell'11.07.2019; 2) statuto FAI-FTC Spa; 3) visura camerale FAI-FTC Spa; 4) convocazione assemblea soci FAI-FTC Spa; 5) verbale assemblea soci FAI-FTC Spa del 20.06.2019; 6) copia della lista A; 7) copia dichiarazioni dei candidati della lista A; 8) certificazione notarile rogito di vendita azioni della Garavaglia Spa>>; e facendo richiamo alla clausola compromissoria contenuta nell'articolo 33 dello statuto societario, che così recita: "33.1 *Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, nonché tra società e soci, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e nei limiti stabiliti dalla legge saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri e nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società. Gli arbitri giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile...*" (doc. 2), ha proposto nei confronti di FAI-FTC Spa atto di introduzione ad arbitrato per impugnazione di delibera assembleare avverso le deliberazioni adottate nell'assemblea dei soci della FAI-FTC Spa riunitasi in data 11.07.2019 (doc. 1), consistenti:

- nella riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione per il triennio 2019/2021;
- nelle operazioni di voto per l'elezione dei componenti il consiglio di amministrazione per il triennio 2019/2021 e conseguentemente nella nomina dei nuovi 5 consiglieri di amministrazione.

A tal fine ha esposto:

1) di essere socia della FAI-FTC Spa in quanto proprietaria di n. 166.650 azioni ordinarie della società, pari a nominali € 166.650,00 (doc. 3), e di aver, in quanto tale, ricevuto in data 05.06.2019 la convocazione dell'assemblea dei soci per il 20.06.2019 in prima convocazione e per l'11.07.2019 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 1) Approvazione del Bilancio al 31.12.2018, delibere inerenti e conseguenti; 2) Nomina organo amministrativo e collegio sindacale; 3) Varie ed eventuali (doc. 4);


2) che nella data di prima convocazione dell'assemblea dei soci era presente il solo Avv. Pasquale Didona, con delega dell'attrice, che però doveva prendere atto dell'assenza di tutti gli altri soci, nonché dell'intero organo amministrativo e di tutti i componenti il collegio sindacale: il delegato insisteva per la redazione di un verbale (doc. 5);

3) di aver, in quanto impossibilitata a partecipare personalmente anche alla seconda convocazione dell'assemblea, delegato il Dott. Pierfrancesco Giordano, con studio in Lecco, Via Parini n. 33, a rappresentarla in assemblea, fornendogli le indicazioni necessarie per esprimere la sua volontà sui punti all'ordine del giorno;

4) che l'assemblea dei soci si è riunita in data 11.07.2019 in seconda convocazione presso gli uffici della società in Pontevico (BS), Via E. Mattei – loc. Chiesuola n. 12, presenti personalmente i soci Garavaglia Massimo, Garavaglia Luigi, Garavaglia Patrizia, Garavaglia Daniela, Polignano Giuseppe (usufruttuario) e Montagna Wilma (usufruttuaria), e l'attrice Garavaglia Cinzia per delega al Dott. Giordano;

5) che l'ing. Massimo Garavaglia ha assunto la presidenza dell'assemblea a norma di





legge e di statuto, chiamando a fungere da segretario il Dott. Nicola Mentasti;

6) che l'assemblea, dopo aver discusso ed approvato all'unanimità il bilancio di esercizio (primo punto all'ordine del giorno), ha deliberato, con il voto contrario del Dott. Giordano per conto della rappresentata Garavaglia Cinzia, la destinazione dell'utile di esercizio in parte a riserva straordinaria e, per la restante parte, a dividendo;

7) che il Presidente ing. Massimo Garavaglia, nel trattare il secondo punto all'ordine del giorno, ossia la *"Nomina organo amministrativo e collegio sindacale"*, ha proposto di ridurre a cinque il numero di componenti il nuovo organo amministrativo *"anche al fine di evitare potenziali empassse decisionali che un numero pari di amministratori potrebbe comportare"*, e che l'assemblea dei soci ha accolto tale indicazione e deliberato di ridurre a 5 il numero dei componenti il nominando consiglio di amministrazione;

8) che, proseguite le operazioni di voto, il Presidente ha dichiarato *"che è stata presentata nei termini previsti dallo statuto una sola lista (lista A) congiuntamente dai soci Giuseppe Polignano, Massimo Garavaglia, Luigi Garavaglia, Daniela Garavaglia, Patrizia Garavaglia e Wilma Montagna per complessivi numero 833.350 azioni/voti così composta: 1) Garavaglia Massimo – Presidente 2) Polignano Giuseppe 3) Garavaglia Patrizia 4) Polignano Paola 5) Wilma Montagna"*, e che i candidati della lista A *"hanno già provveduto a depositare agli atti della società apposite dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità"*;

8 bis) che la lista A (doc. 6) e le dichiarazioni scritte dei singoli candidati (doc. 7) non sono state esibite ai soci presenti in assemblea, perciò non messi in grado di conoscerne il contenuto e discutere su di esso;

8 ter) che, inoltre, nessun accenno è stato fatto in assemblea circa l'esistenza di eventuali conflitti di interesse dei candidati al CdA;

9) che, dopo l'autorizzazione alla signora Cinzia Garavaglia da parte dell'assemblea a presentare in quel momento la sua lista di candidati, contrassegnata con la lettera B, accompagnata dalla relativa dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità nonché di eventuali conflitti di interesse, si è proceduto alla votazione delle due liste;

9 bis) che tutti i soci hanno votato per la lista A, ad eccezione del delegato della signora Cinzia Garavaglia, che ha votato per la lista B;


9 ter) che, sulla base del meccanismo di conteggio dei voti previsto dallo statuto, sono risultati eletti tutti i 5 consiglieri della lista A, mentre la signora Cinzia Garavaglia è risultata la prima dei candidati non eletti;

10) che l'assemblea è proseguita con le operazioni di voto e con la nomina del rinnovato Collegio Sindacale.

I)

Tanto premesso in fatto, Garavaglia Cinzia ha sostenuto che la deliberazione sul





punto non sarebbe potuta avvenire in quanto: a) l'ordine del giorno era diverso e di contenuto più ridotto rispetto a quanto, poi, concretamente deliberato; b) la delega rilasciata in favore del Dott. Giordano riguardava unicamente la nomina dell'Organo Amministrativo e non anche la riduzione dei membri del Consiglio di Amministrazione.


Quanto al primo punto, ha evidenziato che l'enunciazione dell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci di una società ha la duplice funzione: 1) di rendere edotti i destinatari circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, al fine di consentire la loro partecipazione all'assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e 2) di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti, con riguardo a materie non incluse nell'ordine stesso. Ha aggiunto che l'ordine del giorno delimita la competenza dell'assemblea, impedendo che essa possa deliberare su argomenti ulteriori e diversi, e che l'ordine del giorno può assolvere a tale funzione soltanto se presenta un sufficiente grado di specificità, precisando che, se non è necessaria l'indicazione particolareggiata delle materie da trattare, tuttavia è richiesta quanto meno una indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, degli argomenti da trattare¹. Ha sostenuto che i predetti requisiti non sarebbero stati presenti nel caso di specie.

Quanto al secondo punto, ha affermato che la decisione del Presidente dell'assemblea di discutere e deliberare su questioni non previste nell'ordine del giorno ha comportato, conseguentemente, che il Dott. Giordano, delegato dalla sig.ra Garavaglia, abbia agito in eccesso di potere ovvero abbia preso decisioni non di sua competenza, operando autonomamente senza che sul punto ci fosse stata discussione tra delegato e delegante. Ha inoltre sostenuto doversi ritenere inefficace il voto espresso dal delegato che non si sia limitato a votare sui punti all'ordine del giorno, ma abbia espresso il voto anche su argomenti non all'ordine del giorno, sui quali il delegante non avrebbe, ovviamente, potuto fornirgli alcuna indicazione, aggiungendo che in tale ipotesi al delegante sarebbe data la facoltà di impugnare la delibera assembleare, dovendosi parificare il socio mandante, che non abbia ratificato l'operato del delegato, a quello assente o dissenziente.

Ha inoltre ricordato esser compito del Presidente dell'assemblea soci quello di verificare che le deleghe prodotte fossero valide, complete ed idonee per l'assunzione della delibera, ed ha sottolineato il fatto che nel caso in esame la delega rilasciata dalla sig.ra Cinzia Garavaglia era specifica e limitata alle sole materie indicate nell'ordine del giorno, ivi riprodotte fedelmente. Ha aggiunto che, non trattandosi di delega in bianco e non avendo il delegato alcun potere sul punto, il Presidente dell'Assemblea soci non avrebbe dovuto invitare l'Assemblea a decidere

¹ Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23269 del 17/11/2005: <<L'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci, dell'elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all'assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell'ordine del giorno. A tal fine, tuttavia, non è necessaria un'indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente un'indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l'adozione da parte dell'assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni consequenziali ed accessorie.>>





circa la riduzione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione. Tanto premesso, una volta accertata l'illegittimità e dichiarata la nullità e/o annullata la delibera di riduzione a cinque (da sei) del numero dei consiglieri di amministrazione, Garavaglia Cinzia ha rivendicato il proprio diritto ad esser dichiarata eletta come sesto consigliere di amministrazione.

II)

Garavaglia Cinzia ha poi chiesto dichiararsi nulla e/o invalida la lista "A", contenente i nominativi dei candidati consiglieri, poi risultati eletti e conseguentemente dichiararsi nulla e/o annullabile la relativa delibera di nomina; l'articolo 24.5 dello statuto della FAI-FTC Spa prevede che "...la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione la cui nomina avviene sulla base di liste presentate dai soci o da gruppi di soci, nelle quali devono essere elencati, mediante un numero progressivo, un numero di candidati pari a quello degli amministratori da eleggere..."; a verbale il Presidente Dott. Massimo Garavaglia aveva dichiarato che la lista A era stata depositata agli atti della società, e che ciò quindi si era verificato prima dell'inizio dell'assemblea e della delibera di riduzione da sei a cinque del numero dei consiglieri da eleggere; nel momento in cui venne presentata, dunque, anche la lista A, per essere ritenuta valida, avrebbe dovuto avere sei candidati consiglieri, mentre ne indicava solo cinque, poi tutti eletti. La lista A presentava quindi un contenuto sostanzialmente difforme da quanto previsto dallo statuto societario e come tale doveva esser dichiarata nulla e/o illegittima; conseguentemente dovevano dichiararsi nulli anche i voti espressi in suo favore ed illegittima la nomina dei candidati in essa riportati.


Anche per tale motivo la sig.ra Cinzia Garavaglia ha rivendicato il proprio diritto alla convocazione di una nuova assemblea per la nomina dei consiglieri di amministrazione mancanti affermando inoltre il proprio diritto ad esser dichiarata consigliera.

III)

La sig.ra Cinzia Garavaglia ha inoltre chiesto dichiararsi nulla e/o annullabile la delibera assembleare di nomina dei componenti il consiglio di amministrazione per mancato deposito in assemblea della lista "A" e delle dichiarazioni ad essa collegate e per esser conseguentemente mancata ogni discussione in ordine al relativo contenuto. Sia la lista A sia le dichiarazioni dei suoi candidati attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità e/o lo svolgimento di attività concorrenti, seppur recanti la medesima data, erano state depositate fuori dall'assemblea. Come da verbale, sul contenuto di tale documentazione non vi era stata alcuna discussione in sede assembleare, essendosi il Presidente dell'Assemblea limitato al relativo richiamo². Nulla rispetto al contenuto delle dichiarazioni era stato

² quanto alle dichiarazioni si legge "definito quanto sopra, il presidente prosegue con le operazioni di voto per l'elezione degli amministratori, e da atto che è stata presentata nei termini previsti dallo statuto una sola lista (lista A) congiuntamente dai soci Giuseppe Polignano, Massimo Garavaglia, Luigi Garavaglia, Daniella Garavaglia, Patrizia Garavaglia e Wilma Montagna per complessive numero 833.350 azioni/voti così composta: 1) Garavaglia Massimo – Presidente; 2) Polignano Giuseppe; 3) Garavaglia Patrizia; 4) Polignano Paola; 5) Montagna Wilma, i cui candidati hanno già provveduto a depositare agli atti della società apposite dichiarazioni con le quali i singoli





detto e discusso e, in modo particolare, non vi era stata alcuna discussione rispetto alla circostanza che ben due candidati al Consiglio di Amministrazione della società FAI-FTC Spa avessero dichiarato di trovarsi in un potenziale conflitto di interessi in quanto anche amministratori di una società concorrente, la Garavaglia Spa.

La Garavaglia ha ricordato, quanto al divieto di concorrenza, che l'art. 2390 cc prevede che *“gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni”*. Il divieto contenuto nella predetta norma è preordinato a tutelare la società ed a favorire il perseguimento esclusivo dell'interesse della società da parte dell'amministratore, costituendo una sorta di tutela avanzata della società stessa, al fine di evitare che l'amministratore sia indotto a danneggiarla facendole concorrenza. Nel caso in esame, le dichiarazioni con cui i due candidati avevano esplicitato di rivestire la carica di amministratori in altra società concorrente erano state depositate al di fuori dell'assemblea, non mostrate ai soci e quindi sul punto non vi era stata alcuna discussione né, tanto meno, un'autorizzazione espressa a rivestire, nonostante il potenziale conflitto, la carica di amministratori nella società FAI FTC Spa. Lo statuto non prevedeva alcuna preventiva autorizzazione a svolgere cariche in società concorrenti né il solo preventivo deposito delle dichiarazioni presso la società, al di fuori dell'assemblea dei soci e senza la loro allegazione al verbale, avrebbe potuto essere equiparato a una discussione e autorizzazione dell'assemblea per i sig.ri Massimo e Patrizia Garavaglia (da assumersi, nell'ambito di un'assemblea ordinaria, con voto favorevole di tutti i soci con esclusione di quelli in potenziale conflitto) allo svolgimento della carica di amministratori. Il fatto che la lista A e le dichiarazioni dei candidati non fossero state depositate in assemblea, come previsto dallo statuto societario, le avrebbe rese tamquam non essent; pertanto la votazione e la successiva nomina dei candidati ivi riportati sarebbe da considerarsi nulla e/o inesistente. Il mancato deposito in assemblea delle dichiarazioni dei candidati e la mancata conoscenza del loro contenuto avrebbe reso impossibile discutere in quella sede in modo che tutti i presenti fossero adeguatamente informati sull'esistenza del potenziale conflitto di interesse di due candidati.


Per tale motivo la delibera assembleare in punto elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, e comunque della nomina dei signori Massimo e Patrizia Garavaglia avrebbe dovuto esser dichiarata invalida, in ragione della violazione dell'art. 2390 cc..

IV)

La sig.ra Cinzia Garavaglia ha inoltre chiesto dichiararsi nulla e/o annullabile la delibera assembleare di riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di nomina dei componenti il consiglio di amministrazione per il triennio 2019/2021 per abuso della regola di maggioranza. Sia la delibera di

candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità”.





riduzione da 6 a 5 del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sia le operazioni di voto che avevano portato alla nomina dei cinque consiglieri di cui al verbale di assemblea dell'11.07.2019 erano state assunte non per rispondere a reali esigenze della società, bensì al solo fine di danneggiare la sig.ra Cinzia Garavaglia escludendola dall'organo amministrativo di cui era consigliere uscente. Si intendeva con ciò "punire" la sig.ra Cinzia Garavaglia per avere fatto loro perdere il controllo di altra società, la Garavaglia Spa corrente in Caronno Pertusella (VA)³. Per raggiungere l'obiettivo di escludere la sig.ra Cinzia Garavaglia dall'amministrazione della FAI-FTC Spa la sola strada era la riduzione del numero dei consiglieri da eleggere, dal momento che il meccanismo di voto previsto dallo statuto avrebbe comunque portato alla sua nomina quale sesto consigliere; e questo era stato evidentemente possibile grazie all'accordo raggiunto prima dell'assemblea con i signori Polignano, titolari del restante pacchetto di azioni. D'altra parte, dato che l'organo amministrativo era stato in passato sempre composto da un gruppo pari di consiglieri, doveva considerarsi pretestuosa, e non correlata ad effettive esigenze della società, la scelta di ridurre da 6 a 5 il numero, motivata con la dichiarata finalità di evitare eventuali emparse decisionali. L'opzione in tal senso doveva considerarsi frutto di un previo concerto di tutti i soci, fatta eccezione per la signora Cinzia Garavaglia, come dimostrato dal contenuto della cd. lista A, da tutti loro sottoscritta: il fatto stesso che in essa vi fossero riportati i nominativi di 5 candidati mentre il consiglio uscente era composto da 6 membri era chiaro indice di un accordo preventivo a votare in assemblea in favore della riduzione, al solo scopo di escludere la signora Cinzia Garavaglia dall'organo amministrativo.

Posto che la decisione di ridurre il numero dei consiglieri e la conseguente nomina dei cinque candidati della lista A presentata da tutti i soci ad esclusione della signora Cinzia Garavaglia non perseguiva un reale ed effettivo interesse della società, ma unicamente quello dei soci di maggioranza a discapito dell'unica socia di minoranza, doveva essere accertato e dichiarato l'abuso della regola della maggioranza e perciò annullate le delibere impugnate⁴

³ fino al luglio 2019 i due rami della famiglia Garavaglia (Massimo, Luigi e Daniella Garavaglia con la loro madre Wilma Montagna da una parte, e Cinzia e Patrizia Garavaglia dall'altra) possedevano quote azionarie nelle società Garavaglia Spa e FAI-FTC Spa che, sommate tra loro, ne garantivano il controllo. Nel 2019 la sig.ra Cinzia Garavaglia ha deciso di dismettere entrambe le sue partecipazioni azionarie, avviando trattative non solo con i suoi familiari ma anche con altro soggetto, la società FAR Spa, già detentrica dell'altro 50% delle azioni della Garavaglia Spa; ritenuta conveniente la proposta di acquisto di quest'ultima e dopo avere offerto in prelazione l'acquisto agli altri soci, come da statuto, in data 10.07.2019 (quindi il giorno prima dell'assemblea soci della FAI-FTC Spa di cui si discute) l'odierna istante aveva ceduto le sue azioni della Garavaglia Spa alla FAR Spa, che ne è così diventata socia di maggioranza (doc. 8).

⁴ *"l'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è, quindi, causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli"*, Cassazione Civile, sentenza n. 27387 del 12.12.2005

"Il vizio di una deliberazione assembleare (nella specie, di una Spa) costituito dal cosiddetto eccesso di potere si verifica tutte le volte in cui la delibera stessa sia stata adottata ad esclusivo beneficio dei



In forza delle considerazioni che precedono la sig.ra Cinzia Garavaglia così ha concluso:

<< respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, previa ogni opportuna declaratoria:

- accertare e dichiarare che la delibera di riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019/2021, approvata dall'Assemblea ordinaria della Società FAI-FTC Spa in data 11.07.2019, è illegittima perché riguardante un argomento non compreso nell'ordine del giorno;

- accertare e dichiarare che la lista A contenente i nominativi dei candidati al Consiglio di Amministrazione poi risultati eletti è nulla, invalida e/o illegittima per violazione delle regole previste dallo statuto della FAI-FTC Spa;

- accertare e dichiarare che la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società FAI-FTC Spa per il triennio 2019/2021 è nulla, invalida e/o illegittima per il mancato deposito in assemblea della lista A e delle dichiarazioni ad essa collegate e per la conseguente mancata discussione in assemblea sul loro contenuto;

- accertare e dichiarare che le deliberazioni approvate dall'Assemblea ordinaria della Società FAI-FTC Spa in data 11.07.2019, ad oggetto la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019/2021, sono nulle, invalide e/o illegittime per abuso della regola di maggioranza;

- per l'effetto, disporre l'annullamento di tutte le sopra elencate delibere;


- in ogni caso, dichiarare nominata la sig.ra Cinzia Garavaglia quale componente del Consiglio di Amministrazione della società FAI – FTC Spa per il triennio 2019/2021.

Con il favore delle spese e competenze del presente procedimento arbitrale.>>

Con propria memoria di risposta, la società convenuta, premesso che la signora Cinzia Garavaglia, proprietaria di 166.650 azioni ordinarie della convenuta, aveva impugnato le deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci della FAI-FTC spa dell'11 luglio 2019, e che in particolare l'impugnazione aveva ad oggetto: i) la deliberazione di riduzione del numero dei componenti del CdA perché riguardante argomento non compreso nell'ordine del giorno; ii) la pretesa nullità della lista A contenente i nominativi dei candidati; iii) la pretesa nullità della nomina dei componenti del CdA per il triennio 2019-2021 per mancato deposito in assemblea della lista A e delle allegate dichiarazioni, con conseguente mancata discussione in

soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, essendo in tal caso applicabile l'art. 1375 c.c., in forza del quale il contratto deve essere eseguito in buona fede, atteso che le determinazioni dei soci durante lo svolgimento del rapporto associativo debbono essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti di esecuzione, dacché preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale", Cassazione Civile, sentenza n. 9353 dell'11.06.2003)





assemblea del loro contenuto iv) la pretesa nullità delle deliberazioni per abuso della regola di maggioranza; v) la richiesta di annullamento delle delibere; vi) la declaratoria di nomina della signora Cinzia Garavaglia, quale componente del CdA della FAI-FTC spa per il triennio 2019-2021, ha chiesto respingersi tutte le domande avversarie.

La società convenuta ha replicato alla domanda di nullità e/o annullabilità della delibera di riduzione del numero dei componenti del CdA per il triennio 2019-2021, in quanto asseritamente non prevista nell'ordine del giorno, eccependone l'inammissibilità e contestando la relativa fondatezza.

Ha, in particolare, evidenziato:

1) che la deliberazione era stata assunta con il voto favorevole del delegato della signora Cinzia Garavaglia, sostenendo che tale circostanza sarebbe risultata di per se stessa ostativa all'esercizio dell'impugnativa, posto che le deliberazioni non assunte in conformità della legge o dello statuto possono ex art.2377 cc essere impugnate soltanto dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, mentre il socio che abbia espresso voto favorevole alla deliberazione assembleare per il tramite di un proprio delegato non può considerarsi come socio assente, né, tanto meno, come socio dissenziente ovvero astenuto, e ciò anche se il delegato abbia agito "*in eccesso di potere ovvero abbia preso decisioni non di sua competenza*", come affermato da parte attrice. Il difetto di potere in capo al rappresentante del socio, intervenuto in assemblea, attiene infatti esclusivamente al rapporto interno tra il socio ed il suo rappresentante, e perciò il vizio in esame non può esser fatto valere al fine di invalidare la delibera assembleare. Non senza trascurare il fatto che, in presenza di voto nullo, la deliberazione è valida se, togliendo il voto nullo, venga ugualmente raggiunta la maggioranza necessaria (cosiddetta "prova di resistenza");

2) che del tutto privo di fondamento è l'assunto - su cui poggia la richiesta di declaratoria di inefficacia del voto espresso dal delegato - secondo il quale l'assemblea avrebbe discusso e deliberato su questione non prevista nell'ordine del giorno in funzione del quale la delega era stata conferita; anzitutto, se ciò fosse vero, il delegato avrebbe dovuto immediatamente rilevarlo e quindi astenersi dal voto; in secondo luogo l'affermazione stessa non avrebbe corrisposto al vero: l'ordine del giorno dell'assemblea dell'11 luglio 2019, infatti, testualmente recitava, al punto 2, "*nomina organo amministrativo e collegio sindacale*"; ebbene, la riduzione (o l'aumento) del numero dei componenti dell'organo amministrativo costituisce un argomento "*implicito, consequenziale o accessorio*" rispetto alla nomina dell'organo amministrativo stesso, come nel caso tipico di cui all'art.2393, secondo comma, cc⁵; il criterio da adottare deve essere infatti quello della indicazione delle materie da trattare, non quello dei singoli argomenti, e l'ordine del giorno deve elencare dette materie in modo sintetico anche se, ovviamente, chiaro⁶. Ebbene, l'indicazione

⁵ <<la deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio>>

⁶ Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23269 del 17/11/2005: << L'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci, dell'elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione



“nomina organo amministrativo” individua in modo chiaro la materia oggetto di deliberazione, e detta materia non può che essere comprensiva anche della individuazione del numero dei componenti dell’organo amministrativo, prodromica alla relativa nomina. La delega riferita all’ordine del giorno era dunque senz’altro idonea a fornire al delegato il potere di esprimere validamente il proprio voto; la delibera era stata dunque legittimamente assunta dall’assemblea dei soci, con il voto favorevole della socia Cinzia Garavaglia;

3) che parimenti infondata è la domanda di nullità e/o invalidità della lista A, contenente i nominativi dei candidati consiglieri, poi risultati eletti, e della correlata e conseguente domanda di nullità e/o annullamento della relativa delibera di nomina: il Presidente dell’assemblea dei soci, ing. Massimo Garavaglia, aveva correttamente dichiarato, nella seduta dell’11 luglio 2019, che era stata presentata una lista A, depositata agli atti della società “nei termini previsti dallo Statuto”; infondato deve considerarsi il rilievo di parte attrice secondo cui la lista sarebbe stata illegittimamente formata in quanto comprendente un numero di consiglieri inferiore a quello dei candidati da eleggere; infatti anzitutto l’assemblea aveva deliberato di nominare un numero di componenti del CdA pari a quello indicato dalla lista A, e ciò avrebbe di per sé reso la lista assolutamente valida e legittima a termini di statuto; in secondo luogo dietro specifica richiesta del delegato della signora Cinzia Garavaglia i soci portatori della lista A avevano acconsentito a che la socia Cinzia Garavaglia potesse presentare in quel momento, pur se al di fuori dei termini previsti dallo statuto, una sua lista di candidati; il delegato della socia Cinzia Garavaglia aveva provveduto a recapitare seduta stante a mezzo pec una lista, la lista B – per numero 166.650 azioni/voti, così composta: 1) Garavaglia Cinzia; singolare pertanto la contestazione della lista concorrente, per recare 5 nominativi su 6, mentre la lista dell’attrice ne contemplava uno soltanto; in ogni caso, la presentazione delle liste costituisce non un obbligo bensì una facoltà; diversamente interpretata, la norma statutaria risulterebbe palesemente illegittima in quanto limitativa dei diritti dei soci;

4) che altrettanto infondata è la domanda di nullità e/o di annullabilità della delibera assembleare di nomina dei componenti del CdA per mancato deposito in assemblea della lista A e delle dichiarazioni ad essa collegate e per conseguente mancata discussione sul loro contenuto; alla seduta assembleare dell’11 luglio 2019 il Presidente aveva dato atto della presentazione di una sola lista (lista A) ed aveva indicato i nomi dei soci presentatori, il numero delle azioni di cui erano portatori, ed i nominativi dei candidati, precisando che questi ultimi avevano “già provveduto a depositare agli atti della società apposite dichiarazioni con le quali i singoli candidati” avevano accettato la “candidatura” ed avevano attestato, “sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità”; a quel punto il delegato della socia Cinzia Garavaglia non aveva formulato alcuna richiesta di visionare la lista e le allegate dichiarazioni, né aveva posto in discussione

all’assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell’ordine del giorno. A tal fine, tuttavia, non è necessaria un’indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente un’indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l’adozione da parte dell’assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni consequenziali ed accessorie.>>





l'attendibilità delle stesse, essendosi invece limitato a chiedere di poter presentare una propria lista. Orbene, quanto a modalità e tempi di deposito delle liste dei candidati, lo Statuto della società si limita a prevedere la presentazione alla Società, prima dell'apertura dei lavori assembleari; ciò era quanto accaduto nella specie, ed il Presidente ne aveva dato atto, precisando che la lista A era agli atti e perciò visionabile dai soci, così come le allegate dichiarazioni, delle quali veniva palesato il contenuto; vi era stato quindi assoluto rispetto dello Statuto e dei diritti dei soci riuniti in assemblea; del tutto pretestuosa doveva poi considerarsi la contestazione delle dichiarazioni rese, perché non discusse in assemblea, così come quella di potenziale conflitto di interessi, non risolto in assenza di apposita autorizzazione ex art.2390 cc dell'assemblea, posto che a quest'ultima era presente il delegato della socia Cinzia Garavaglia il quale nulla a tale proposito aveva eccepito e nulla aveva richiesto, sebbene attestazioni e lista fossero a disposizione dei soci; in ogni caso nessuna violazione del divieto di concorrenza doveva ritenersi sussistente a carico dei due candidati componenti del CdA della Garavaglia spa posto che tale società non operava in concorrenza con la FAI-FTC spa, come dimostrato dalle visure storiche delle due società, prodotte a docc.2 e 3⁷; la Garavaglia spa era stata fondata dal nonno dell'attrice, rimasta socia sino a poco tempo fa, allorchè ella ha deciso di cedere le proprie quote ad una compagine estranea alla famiglia, al fine di incassare il "premio di maggioranza", che aveva consentito alla compagine estranea di ottenere la maggioranza della società il cui capitale sociale, prima della vendita, era detenuto paritariamente dalla famiglia Garavaglia e dal socio esterno oggi maggioritario; sino all'anno 2010 il padre dell'attrice era contemporaneamente presidente del CdA della Garavaglia spa e della FAI-FTC spa; in ogni caso la (pretesa) violazione del divieto di concorrenza non avrebbe determinato l'invalidità della delibera di nomina degli amministratori ma soltanto la possibilità della relativa revoca per giusta causa, di competenza esclusiva dell'assemblea dei soci; tale misura non può comunque essere disposta d'ufficio dal Tribunale in quanto non consegue automaticamente all'accertata violazione dell'art.2390 cc⁸; l'accertamento della pretesa violazione, ipotesi peraltro insussistente, non potrebbe risultare comunque di rilievo agli effetti della validità della deliberazione di nomina degli amministratori;


5) che totalmente infondata è infine la domanda di nullità delle deliberazioni di riduzione del numero dei componenti il CdA e di nomina dei componenti il consiglio per il triennio 2019-2021 per abuso della regola di maggioranza (doglianza che, al

⁷ La società FAI-FTC spa "opera nel settore fonderie di seconda fusione e" l'attività da essa svolta "consiste nell'esercizio di fonderia acciai comuni, legati, inossidabili e speciali, di metalli in genere ferrosi e non ferrosi, nelle forme di getti e particolari su commesse" e nella "produzione di tubi centrifugati in acciaio e leghe speciali" (più precisamente getti e tubi centrifugati in acciaio inossidabile destinati prevalentemente all'industria siderurgica e all'industria del trattamento termico (vedi sito web); la società Garavaglia spa "svolge attività di fonderia di seconda fusione ed il suo prodotto finito consiste prevalentemente in getti di acciaio e ghisa resistenti all'usura, sia legati che speciali, usati quali prima fornitura e ricambistica negli impianti per la frantumazione degli inerti";

⁸ **2390. Divieto di concorrenza** – <<Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni>>






pari delle altre, non costituirebbe motivo di nullità, relegata a ben altre ipotesi); premesso che l'abuso della regola di maggioranza, secondo la SC, riguarda quelle delibere che vengano assunte con il voto determinante del socio di maggioranza, ove tale voto abbia avuto quale unico scopo quello di ledere gli interessi degli altri soci e di avvantaggiarsi in danno dei soci di minoranza⁹: ebbene, nel caso di specie la signora Cinzia Garavaglia lamenta sostanzialmente di non esser stata nominata nel CdA della società per il triennio 2019-2021; non è dato comprendere quale pregiudizio ella ne avrebbe subito come socia; nessun riscontro avrebbe poi l'assunto circa il presunto carattere "punitivo" della riduzione del numero dei componenti del CdA, cui era conseguita la mancata conferma dell'attrice quale consigliera; infatti: all'interno della società FAI-FTC non esistono maggioranze precostituite, in quanto il capitale sociale è frazionato, e alla compagine sociale partecipano, quali detentori di importanti quote azionarie, soci del tutto estranei alla società Garavaglia spa; l'attrice, non partecipava più di persona alle riunioni del CdA ed all'assemblea dei soci dal 2018, ribadendo l'intenzione di parteciparvi solo in conference call col proprio cellulare, modalità statutariamente non prevista oltre che inopportuna, fino a comunicare, con e.mail del 15/10/2018 di voler uscire dalla compagine sociale; logica e coerente doveva pertanto considerarsi la scelta autonomamente assunta dagli altri soci, non legati da alcuna maggioranza precostituita, di affidarsi per la gestione della FAI-FTC, società sana e attiva, a persone che ne garantissero la continuità; corretta e giustificata deve inoltre considerarsi la decisione di costituire un consiglio di amministrazione in numero dispari di componenti, "anche al fine di evitare potenziali empasse decisionali che un numero pari di amministratori potrebbe comportare" (verbale di assemblea 11/7/2019), né può ritenersi ragionevole l'opposta scelta di aumentare a sette il numero dei componenti, che sarebbe risultata maggiormente onerosa senza alcun vantaggio per la società.

Per le anzidette considerazioni, la società convenuta così ha concluso: <<Respingersi ogni e qualsivoglia domanda formulata da Cinzia Garavaglia in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata. Dichiararsi tenuta e condannarsi Cinzia Garavaglia al pagamento di spese e competenze per il funzionamento del Collegio Arbitrale e per la difesa di FAI-FTC spa.>>

Depositata quindi memoria di replica, per parte attrice, e di controreplica, per parte convenuta, complete delle rispettive istanze istruttorie, nel corso della prima riunione gli arbitri componenti il collegio arbitrale hanno formalmente accettato l'incarico ricevuto; hanno fissato la sede dell'arbitrato in Brescia via Solferino 11, presso lo studio dell'Avv. Stefania Poncipè; hanno definito la natura dell'arbitrato come rituale; hanno determinato la misura del proprio compenso; hanno emesso ordinanza in merito all'ammissione dei capitoli di prova formulati dalle parti ed hanno fissato

⁹ Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1361 del 20/01/2011: << L'abuso o eccesso di potere può costituire motivo di invalidità della delibera assembleare, quando vi sia la prova che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere interessi degli altri soci, oppure risulta in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto.>>





nuova riunione per l'escussione dei testi.

Conclusa la fase istruttoria il Collegio ha in data 12/03/2021 depositato lodo arbitrale col quale, respingendo tutte le domande di parte attrice, così ha disposto: <<il Collegio arbitrale, all'unanimità, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, anche in via istruttoria, respinta o comunque assorbita, così decide sulle domande delle parti:

- rigetta la domanda di declaratoria di illegittimità della delibera di riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019/2021, approvata dall'Assemblea ordinaria della Società FAI-FTC spa in data 11.07.2019;
- rigetta la domanda di declaratoria di nullità, invalidità e/o illegittimità della lista "A", contenente i nominativi dei candidati al Consiglio di Amministrazione;
- rigetta la domanda di declaratoria di nullità, invalidità e/o illegittimità della nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della società FAI-FTC spa per il triennio 2019/2021;
- rigetta la domanda di declaratoria di nullità, invalidità e/o illegittimità delle deliberazioni approvate dall'Assemblea ordinaria della società FAI-FTC spa in data 11.07.2019, ad oggetto la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019/2021, per abuso della regola di maggioranza;
- per l'effetto conferma la validità e l'efficacia delle suddette deliberazioni e rigetta la domanda di declaratoria di nomina della sig.ra Garavaglia Cinzia quale componente del Consiglio di Amministrazione della società FAI-FTC spa per il triennio 2019/2021.

Compensa integralmente le spese di lite. Omissis>>

Avverso la predetta decisione ha proposto tempestiva impugnazione ex art.828 cpc la signora Cinzia Garavaglia, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe per i motivi che seguono.

Costituitasi nel giudizio di impugnazione, la società FAI-FTC spa ne ha eccepito l'inammissibilità e comunque ne ha contestato la fondatezza, come da conclusioni riportate in epigrafe.

La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 maggio 2023, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Il lodo arbitrale e le sue motivazioni

Il Collegio Arbitrale è pervenuto alla decisione qui impugnata prendendo in esame, per respingerle, le seguenti domande:

- 1) di accertamento della nullità e/o annullabilità della delibera di riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019/2021 in





quanto non prevista nell'ordine del giorno;

2) di accertamento della nullità e/o invalidità della lista "A" contenente i nominativi dei candidati consiglieri, poi risultati eletti, e della conseguente nullità e/o annullabilità della delibera della loro nomina;

3) di accertamento della nullità e/o annullabilità della delibera assembleare di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per mancato deposito in assemblea della lista "A" e delle dichiarazioni ad essa collegate e conseguente mancata discussione sul loro contenuto;

4) di accertamento della nullità delle deliberazioni di riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021 per abuso della regola di maggioranza.

I)

Con riferimento alla questione di cui al punto 1) il Collegio Arbitrale ha anzitutto ritenuto che effettivamente, come dedotto da parte attrice, la delibera assembleare avrebbe statuito su un ordine del giorno più ampio e diverso rispetto a quello riportato nella lettera di convocazione dei soci datata 3/06/2019. Ha a tale proposito anzitutto premesso essere orientamento generale quello secondo il quale le materie da trattare nell'assemblea debbano essere chiaramente indicate nell'ordine del giorno, così da consentire ai soci di partecipare all'assemblea adeguatamente informati, o di fornire specifiche indicazioni al proprio delegato, senza subire sorprese. Ha affermato a tale riguardo che, se è pur vero che non si esclude la possibilità di redazione in forma sintetica dell'ordine del giorno, è altrettanto vero che secondo Cassazione per una piena attuazione delle finalità perseguite dall'art.2366 c.c. si deve consentire ai soci di partecipare all'assemblea con la necessaria preparazione ed informazione. Ciò premesso, ha ritenuto che nel caso di specie la formulazione sul punto dell'ordine del giorno indicato nella convocazione dell'assemblea (*<<nomina organo amministrativo e collegio sindacale>>*) non potesse consentire alla socia Garavaglia Cinzia di essere informata sulla circostanza che non solo si sarebbe proceduto alla nomina del nuovo C.d.A. ma che si avrebbe anche dovuto deliberare in ordine alla riduzione del numero dei membri del suddetto organo amministrativo. Il Collegio Arbitrale ha infatti osservato che l'argomento *"riduzione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione"* era stato trattato senza alcun preavviso e senza neppur che un qualsiasi riferimento ad esso fosse desumibile dalla generica voce posta all'ordine del giorno (*<<nomina organo amministrativo e collegio sindacale>>*). A tale proposito ha ritenuto non condivisibile l'affermazione di parte convenuta secondo cui il tema discusso avrebbe dovuto ritenersi argomento implicito, consequenziale o accessorio rispetto a quello proposto all'ordine del giorno, essendo evidente che l'esplicitazione della proposta di riduzione del numero dei componenti il C.d.A. aveva una propria rilevanza e utilità, costituendo circostanza preordinata e necessaria al fine di consentire ad ogni socio il tempestivo deposito di una lista di candidati numericamente corretta e completa, secondo prescrizione di Statuto.

Il Collegio Arbitrale ha perciò sul punto concluso affermando che nei fatti si era verificato esattamente quanto secondo orientamento unanime non dovrebbe





accadere: la socia Garavaglia Cinzia, infatti, era stata sul tema colta di sorpresa, risultando peraltro l'unica tra i soci non informata in merito a quanto ci si accingeva a discutere (prova di ciò il fatto che ella era stata la sola, fra tutti i soci ad intervenire, in assemblea sprovvista di una propria lista di candidati).

Ciò posto, il Collegio Arbitrale si è quindi occupato della valutazione, ai fini della legittimazione all'impugnazione della delibera, dell'impatto avuto dalla condotta tenuta dal delegato della sig.ra Cinzia Garavaglia. Premesso che per giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, ordinanza 25/28 febbraio 2014) in ipotesi di discussione di argomento non indicato nell'ordine del giorno il soggetto che partecipa ai lavori dell'assemblea ha l'onere di dichiarare di non essere adeguatamente informato sullo specifico argomento, richiedendo quindi all'assemblea di soprassedere sulla discussione e votazione sul punto, ha osservato che il dott. Giordano, delegato dell'attrice, sebbene sprovvisto di istruzioni da parte della mandante, nulla ha eccepito, formulando anzi voto favorevole alla delibera.

A giudizio del Collegio Arbitrale l'operato del delegato della sig.ra Cinzia Garavaglia avrebbe determinato la sanatoria del vizio afferente la convocazione, a ciò non ostando l'obiezione di parte attrice secondo cui il delegato avrebbe agito in eccesso di potere, assumendo decisioni non di sua competenza, ed operando autonomamente senza che sul punto ci fossero stati discussione ed accordo. A tale proposito il Collegio Arbitrale ha fatto richiamo alle disposizioni in tema di mandato, a norma delle quali il contratto concluso da colui che abbia agito quale rappresentante, pur senza averne i poteri, non è nè nullo né annullabile, ma è affetto da inefficacia rilevabile unicamente dallo pseudo-rappresentato, salvo ratifica da parte dell'interessato.

Ha inoltre affermato che per la ratifica non sarebbe richiesto il rispetto di alcuna forma particolare, essendo sufficiente l'inequivocabile manifestazione della volontà di far proprio il contratto rappresentativo.

Tanto premesso in diritto, ha rilevato, in punto di fatto, che dall'esame dei fatti e dagli atti prodotti era emersa la non contestata circostanza che la signora Cinzia Garavaglia, interpellata nel corso dell'assemblea, aveva provveduto ad inoltrare a mezzo pec comunicazione contenente la propria lista candidati.


Il Collegio Arbitrale ha ritenuto che con tale condotta la mandante signora Cinzia Garavaglia avrebbe implicitamente fatto proprio il voto favorevole espresso dal suo delegato sulla proposta di riduzione del numero dei membri del C.d.A.

Il che costituirebbe inequivocabile manifestazione dell'accettazione da parte sua dell'eseguita precedente votazione e dell'operato del delegato.

Di qui l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera di riduzione perché con riferimento ad essa la signora Cinzia Garavaglia non avrebbe potuto considerarsi socia assente, dissenziente o astenuta, come richiesto dall'art.2377, secondo comma, c.c., ai fini della legittimazione alla proposizione della domanda di annullamento.

II)





Per le medesime considerazioni il Collegio Arbitrale ha ritenuto infondata anche la domanda di accertamento dell'invalidità della lista "A", contenente i nominativi dei candidati consiglieri, poi risultati eletti, e la conseguente domanda di nullità/annullabilità della delibera di loro nomina.

Premesso che lo Statuto societario, nel trattare le modalità di nomina del C.d.A., prescrive all'art.24.5: "Salvo diversa unanime determinazione dell'Assemblea la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione la cui nomina avviene sulla base di liste presentate dai soci o da gruppi di soci, nelle quali devono essere elencati, mediante un numero progressivo, un numero di candidati pari a quello degli amministratori da eleggere" e che da parte attrice si era lamentata la violazione di tale disposizione statutaria in quanto al momento della consegna della lista "A" al Presidente dell'Assemblea non era ancora stata deliberata la riduzione da 6 a 5 del numero dei componenti del Consiglio, il Collegio Arbitrale ha osservato che neppure in questo caso l'attrice, in sede assembleare, aveva sollevato contestazioni, e ciò neppure nel momento in cui, contattata telefonicamente dal proprio delegato, aveva preso contezza di quanto stava accadendo in assemblea; ha aggiunto che anzi ella, previa autorizzazione da parte dei soci portatori della lista "A", aveva presentato una propria lista di candidati, la lista "B", con ciò manifestando la propria intenzione di partecipare attivamente alle operazioni di voto.

Il Collegio Arbitrale ha ritenuto che detta condotta avrebbe determinato il venir meno della facoltà di impugnare la delibera di nomina del C.d.A.

III)

Prendendo posizione sulle questioni poste dalla terza domanda¹⁰, il Collegio Arbitrale ha ritenuto di non accogliere la tesi di parte attrice secondo cui il fatto che sia la lista "A" sia le dichiarazioni dei suoi candidati attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità e/o lo svolgimento di attività concorrenti fossero state depositate fuori dall'assemblea, diversamente da quanto previsto dallo statuto societario, le avrebbe rese *tamquam non essent*, così determinando la nullità e/o inesistenza della votazione e della successiva nomina dei candidati.

La tesi di parte attrice si basava sull'assunto secondo cui il mancato deposito in assemblea delle dichiarazioni dei candidati e quindi la mancata conoscenza del relativo contenuto avrebbe impedito agli altri soci di venire tempestivamente a conoscenza del potenziale conflitto di interessi di due candidati, signori Garavaglia Massimo e Garavaglia Patrizia, per essere costoro amministratori di società concorrente (la Garavaglia spa), e, quindi, avrebbe reso impossibile l'effettuazione di qualsiasi discussione al riguardo in sede assembleare, con conseguente violazione del disposto di cui all'2390 cc.

Il Collegio Arbitrale è pervenuto al rigetto di tale prospettazione prendendo le mosse dall'art.24.5 dello Statuto, il quale stabilisce che "*le liste presentate dai soci devono essere consegnate al Presidente dell'Assemblea una volta aperta la seduta unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria*

¹⁰ di accertamento della nullità e/o annullabilità della delibera assembleare di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per mancato deposito in assemblea della lista "A" e delle dichiarazioni ad essa collegate e conseguente mancata discussione sul loro contenuto





candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità....”.

Premesso che la dottrina è da tempo orientata nel senso di applicare agli statuti sociali le regole dettate per l'interpretazione dei contratti, di cui agli artt.1362 e segg. c.c., e che in particolare vengono privilegiati i criteri di interpretazione “oggettiva”, concentrandosi sulla formulazione del testo dello statuto, a prescindere dal dato contingente dei soci costituenti e della loro volontà; premesso, ancora, che la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, aderisce alla teoria dell'interpretazione “oggettiva”, sebbene spesso ricorra anche alla ricerca della comune volontà delle parti, il Collegio Arbitrale ha sottolineato il fatto che con sentenza 14/03/2016 n.4967 la Corte di Cassazione, sezione prima, ha affermato la non sufficienza dell'applicazione dei criteri meramente oggettivi, e ciò in quanto epicentro del processo interpretativo devono essere sia il criterio di interpretazione di tipo funzionale, ex art.1369 c.c., sia quello di interpretazione secondo buona fede, ex art.1366 c.c., in tal modo avendosi riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e, quindi, alla relativa causa concreta.


Aderendo a siffatta impostazione, il Collegio Arbitrale ha ritenuto di dover procedere all'interpretazione dell'articolo 24.5 dello Statuto andando ad analizzare lo scopo pratico che con tale disposizione veniva perseguito dalle parti. In ragione del fatto che la norma si ispira chiaramente al sistema del voto di lista, che opera con la finalità di permettere ai soci di minoranza di vedersi rappresentati nel consiglio di amministrazione, ha ritenuto che questa ne fosse la ratio ispiratrice.

Così individuato lo scopo pratico perseguito con l'art.24.5, ha esaminato la questione se il diritto della minoranza a vedersi rappresentata nel C.d.A. fosse stato violato con la procedura adottata nella votazione dell'11 luglio 2019; a tale interrogativo ha risposto osservando che ciò che garantisce il soddisfacimento della predetta finalità è la modalità di conteggio dei voti espressi, non la scansione temporale di deposito delle liste, essendo quest'ultima preordinata alla conoscibilità da parte dei votanti dei nominativi proposti e del possesso da parte di questi dei requisiti richiesti per l'elezione.

Ciò posto, il Collegio Arbitrale ha rilevato non esser stata riscontrata né contestata alcuna anomalia nel conteggio dei voti, ed a ciò ha aggiunto che in nessun caso l'attrice avrebbe potuto ottenere voti sufficienti alla propria elezione, neppure se entrambe le liste fossero state depositate secondo precisa prescrizione statutaria. Ha pertanto escluso sussistere alcuna lesione all'interesse sotteso alla disposizione di cui all'art.24.5 dello Statuto.

Quanto alla mancata lettura e discussione delle dichiarazioni presentate dai candidati in lista, che secondo parte attrice avrebbe comportato la violazione dell'art.2390 c.c., il Collegio Arbitrale ha anzitutto osservato non potersi desumere alcun obbligo a carico del Presidente di dare lettura di suddetta documentazione, della quale era richiesta la sola disponibilità; ha inoltre affermato che in ogni caso l'inosservanza del divieto in questione non inciderebbe sulla validità della delibera assembleare di nomina dell'amministratore né ne determinerebbe l'ineleggibilità, ma produrrebbe soltanto l'effetto di obbligare l'amministratore di dimettere la qualità o l'attività





incompatibile, onde evitare di esporsi alla sanzione della revoca, salvo espressa autorizzazione in forza di delibera assembleare o di apposita clausola statutaria.

Premesso che, essendo ratio dell'art.2390 c.c. quella di inibire lo svolgimento da parte degli amministratori di attività potenzialmente concorrenti, e che per tale motivo gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salva autorizzazione dell'assemblea o previsione statutaria, il Collegio arbitrale ha ritenuto che se l'attività concorrenziale è stata esercitata in precedenza si rende necessaria l'autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci all'atto stesso della nomina dell'amministratore; ha tuttavia aggiunto che a tal fine è rilevante anche un'autorizzazione implicita, riscontrabile allorché l'assemblea, sebbene informata delle attività concorrenziali svolte e dell'intenzione di proseguirle, pervenga ugualmente alla nomina dell'amministratore. Ciò premesso in diritto, il Collegio Arbitrale ha ritenuto in fatto che proprio tale situazione si sarebbe determinata nella fattispecie, essendo ben nota a tutti i soci, ed anche all'attrice, la situazione di potenziale incompatibilità di Garavaglia Massimo e Patrizia in quanto componenti del C.d.A. della società Garavaglia spa.

A ciò ha aggiunto che sarebbe spettata all'attrice la dimostrazione del carattere concorrenziale dell'attività svolta da quest'ultima, e che tale prova non sarebbe stata raggiunta, non essendo sufficiente allo scopo la mera produzione delle visure camerali delle due società, recante l'indicazione del relativo oggetto sociale.

Per tutte le anzidette considerazioni il Collegio Arbitrale è pervenuto al rigetto anche del terzo motivo di impugnazione.

IV)

Quanto, infine, alla quarta domanda¹¹, il Collegio Arbitrale, premesso: a) che l'abuso o eccesso di potere è causa di annullamento/invalidità delle deliberazioni assembleari ogni volta che la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società e costituisca una deviazione dell'atto dallo scopo economico-pratico del contratto di società, per essere il voto ispirato al perseguimento, da parte dei soci di maggioranza, di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale, ovvero quanto costituisca il portato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza, diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli; b) che i due presupposti sopra evidenziati non devono concorrere, operando alternativamente uno dall'altro, ha osservato esser in ogni caso necessaria la dimostrazione di un esercizio "fraudolento" ovvero "ingiustificato" del potere di voto, dovendo l'abuso concretarsi nell'intenzionalità specificamente dannosa del voto, ovvero nella compressione degli altrui diritti in assenza di apprezzabile interesse del votante. Richiedendosi quindi, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di merito, la presenza di un rapporto di causa-effetto tra l'esercizio del diritto di voto del socio (di maggioranza)

¹¹ di accertamento della nullità delle deliberazioni di riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021 per abuso della regola di maggioranza





ed il danno degli altri soci, tale situazione si realizzerebbe soltanto nel caso di danno alla società stessa. Il Collegio Arbitrale ha quindi in punto di diritto affermato doversi ravvisare una scriminante giuridica, rispetto alla realizzazione dell'abuso del diritto di voto, nella funzionalizzazione della delibera assembleare al perseguimento dell'interesse "sociale", così che se la delibera attraverso la quale si esplica il diritto di voto del socio di maggioranza, pur lesiva di interessi di un socio di minoranza, è preordinata al soddisfacimento di un interesse qualificabile come sociale, essa non vale ad integrare la fattispecie dell'abuso del diritto. Per le medesime considerazioni il Collegio Arbitrale ha ritenuto esser irrilevante, rispetto all'integrazione di un abuso del diritto, la concorrenza dell'interesse extra-sociale del socio di maggioranza con quello societario in senso stretto; quindi l'esercizio del diritto di voto da parte del socio di maggioranza, quand'anche determini un vantaggio personale per il votante stesso, non per ciò verrebbe ad assumere i connotati dell'abuso del diritto, a tal fine richiedendosi la dimostrazione della presenza di un danno ingiusto arrecato a terzi, per tali intendendosi non gli altri soci ma la società quale soggetto giuridico autonomo rispetto ai contraenti.

Tanto premesso in diritto, il Collegio Arbitrale, riprendendo le considerazioni svolte con riguardo al terzo motivo di impugnazione, ha osservato che nella specie il diritto dei soci di minoranza viene tutelato per il tramite del voto di lista, meccanismo che permette ai soci di minoranza di proporre come candidati a ricoprire la carica di consiglieri del C.d.A. soggetti a loro vicini o comunque da loro proposti; poi, naturalmente, il voto di lista, in base ai voti che ciascun candidato otterrà, determinerà l'effettiva nomina del candidato, o dei candidati, presentati dalla minoranza.

Ha inoltre rilevato che l'attrice si era limitata ad allegare che la delibera impugnata sarebbe stata assunta dagli altri soci (Garavaglia Massimo, Garavaglia Luigi, Garavaglia Daniella, Montagna Wilma e Garavaglia Patrizia) al solo scopo di punirla per aver ceduto le proprie partecipazioni sociali della Garavaglia spa a terzi, così facendo perdere alla famiglia Garavaglia il controllo societario di tale società, aggiungendo che all'origine del voto ci sarebbe stato un preventivo accordo dei soci presentatori della lista "A", assunto al di fuori della sede assembleare, al fine di estrometterla dal C.d.A. e quindi da ogni possibile ingerenza nella gestione societaria.

Il Collegio Arbitrale ha tuttavia rilevato che dal verbale dell'assemblea dei soci la decisione era stata diversamente motivata, giustificandosi la proposta riduzione a 5 dei componenti del C.d.A. col "fine di evitare potenziali emparse decisionali che un numero pari di amministratori potrebbe comportare".

Ed ha inoltre aggiunto che, prevedendosi all'art.24.10 dello Statuto, che "*Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti*", nel caso in cui vi fosse stata all'interno della società una maggioranza forte espressa dai signori Garavaglia Massimo, Garavaglia Luigi, Garavaglia Daniella, Montagna Wilma e Garavaglia Patrizia, essa si sarebbe comunque potuta agevolmente imporre senza alcuna necessità di procedere alla riduzione dei componenti del C.d.A.





Non sussistendo pertanto i presupposti per la ricorrenza dell'abuso del diritto, o della regola della maggioranza, anche il quarto ed ultimo motivo di impugnazione non avrebbe potuto trovare applicazione.

L'impugnazione ex art.828 cpc

Col **primo motivo** la difesa di Garavaglia Cinzia impugna il lodo arbitrale per violazione degli articoli 1399 comma I e 2372 comma I c.c., per aver illegittimamente ritenuto: a) che l'operato del delegato dell'attrice avrebbe determinato la sanatoria del vizio afferente la convocazione e b) che la condotta della sig.ra Cinzia Garavaglia verrebbe ad integrare manifestazione inequivocabile dell'accettazione dell'eseguita precedente votazione e dell'operato del proprio delegato; richiede pertanto annullarsi la delibera di riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019/2021, approvata dall'Assemblea ordinaria della Società FAI-FTC Spa in data 11.07.2019, perché riguardante un argomento non compreso nell'ordine del giorno.

Essa afferma esser del tutto illegittima, oltre che contraddittoria, la decisione del Collegio Arbitrale volta ad attribuire rilevanza al comportamento del delegato, presente in assemblea in quanto lo stesso, anziché dichiarare di non essere adeguatamente informato sullo specifico argomento posto in discussione, non ricompreso nell'ordine del giorno, nulla aveva eccepito anzi esprimendo il proprio voto favorevole alla riduzione.

Lamenta errore di diritto per violazione di quanto previsto dagli articoli 1399 e 2372 cc, per aver l'organo giudicante illegittimamente affermato, in tema di ratifica dell'operato del delegato senza poteri è ravvisabile nel passaggio del lodo immediatamente successivo, che *“Per la ratifica non è richiesto il rispetto di alcuna forma particolare, ma è sufficiente l'inequivocabile manifestazione della volontà di far proprio il contratto rappresentativo”*, sebbene il primo comma dell'art.1399 c.c.¹² e dell'art.2372 c.c.¹³.


Osserva che secondo la giurisprudenza della SC (cita Cass. 24571/2006) la ratifica del contratto concluso dal falsus procurator deve avere la stessa forma richiesta per il contratto stesso; se tale forma è quella scritta, allora anche la ratifica deve avvenire per iscritto e non è sufficiente una semplice condotta del soggetto falsamente rappresentato, ancorché inequivocabile.

E dunque, poiché la legge prevede: 1) che la delega a partecipare all'assemblea dei soci di una società per azioni debba essere conferita in forma scritta, 2) che dell'assemblea debba essere redatto un verbale scritto e 3) che la ratifica del contratto concluso dal rappresentante senza poteri debba avere la medesima forma del

¹² (“Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente – ndr. contratto concluso dal rappresentante senza potere -, il contratto può essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso”)

¹³ (“Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. codice civile”).






contratto stesso, ne risulterebbe l'errore nel quale è incorso in punto di diritto il Collegio Arbitrale nel ritenere sufficiente un semplice comportamento, ritenuto concludente, per ratificare l'operato del delegato partecipante ad una assemblea soci, che aveva espresso per conto della delegante un voto favorevole sulla proposta di riduzione del numero dei componenti del C.d.A., in relazione alla quale non aveva ricevuto mandato, trattandosi di argomento estraneo rispetto a quelli indicati nell'ordine del giorno; secondo la difesa di parte impugnante, quindi, per poter essere efficace la ratifica avrebbe dovuto essere effettuata con la dovuta forma scritta, il che nel caso in esame non era avvenuto.

A tale primo argomento, fondato sull'illegittimità dell'attribuzione di rilevanza ad un comportamento asseritamente valutabile come espressivo della volontà della mandante di ratificare il voto favorevole dato dal rappresentato sulla proposta di riduzione del numero dei membri del C.d.A., la difesa di Garavaglia Cinzia, sempre nel quadro del primo motivo di impugnazione, aggiunge doversi escludere la legittimità di tale deliberazione con riferimento alla formula "varie ed eventuali", da intendersi limitata, come affermato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, sentenza del 4 aprile 2017), a mere comunicazioni o prospettazioni di problemi da istruire, non potendo invece comprendere argomenti nuovi su cui l'assemblea deve deliberare.

Col **secondo motivo** la difesa di Garavaglia Cinzia lamenta violazione dell'art. 2377, Il comma c.c., per aver il lodo arbitrale impugnato ritenuto che la condotta della sig.ra Cinzia Garavaglia, consistente nella mancata sollevazione di contestazione in sede assembleare e nella presentazione di una propria lista di candidati, avesse determinato il venir meno della facoltà di impugnare la delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione per violazione della norma statutaria 24.5 per essere la lista "A" composta da un numero di candidati inferiore a quelli da nominare al momento della sua presentazione – declaratoria di nullità della lista "A".

Premette che a fondamento della richiesta di declaratoria della nullità e/o invalidità e/o illegittimità della lista "A" contenente i nominativi dei candidati consiglieri poi risultati eletti e della conseguente nullità e/o annullabilità della delibera di loro nomina, stavano le seguenti considerazioni: a) l'art. 24.5 dello statuto della FAI-FTC Spa prevede che *"...la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione la cui nomina avviene sulla base di liste presentate dai soci o da gruppi di soci, nelle quali devono essere elencati, mediante un numero progressivo, un numero di candidati pari a quello degli amministratori da eleggere..."*; b) come si legge nel verbale assembleare, il Presidente Dott. Massimo Garavaglia aveva dichiarato che la lista A era stata depositata agli atti della società *"...nei termini previsti dallo statuto..."*; c) quest'ultimo prevede che le liste debbano essere depositate all'apertura dell'assemblea dei soci.; d) in quel momento i consiglieri da eleggere erano ancora 6, non essendo ancora intervenuta; e) per risultare conforme alle prescrizioni statutarie la lista A avrebbe quindi in quel momento dovuto indicare 6 candidati al Consiglio di Amministrazione; f) invece ne riportava solo 5; g) la presentazione della lista non era





dunque conforme alle previsioni statutarie e doveva quindi considerarsi illegittima, ragion per cui la difesa della signora Garavaglia ne aveva chiesto la declaratoria di nullità e/o invalidità e/o illegittimità.

Premette ancora che il motivo di impugnazione era stato ritenuto non fondato dal Collegio, in quanto gli arbitri, avevano ritenuto che la condotta tenuta dalla sig.ra Garavaglia nel corso dell'assemblea, consistente nel non avere sollevato contestazioni quando era stata contattata telefonicamente dal proprio delegato e nell'aver presentato una propria lista di candidati, avrebbe costituito una manifestazione della sua intenzione di partecipare attivamente alle operazioni di voto, il che le avrebbe precluso la facoltà di impugnare la delibera di nomina.

Lamenta come illegittima tale valutazione anzitutto perché poggia su un presupposto indimostrato, e che cioè la signora Cinzia Garavaglia, non presente in assemblea, avesse avuto contezza del numero dei candidati della lista "A", non essendo noto il contenuto della telefonata intercorsa tra la predetta signora Cinzia Garavaglia ed il suo delegato, dott. Pierfrancesco Giordano; soprattutto si duole dell'incoerenza logica della conclusione impugnata, correlata al disposto di cui al secondo comma dell'art.2377 c.c.¹⁴ e ciò in quanto il fatto che la sig.ra Garavaglia avesse partecipato alle operazioni di voto votando per la sua lista "B" non avrebbe potuto in alcun modo essere inteso quale accettazione implicita della validità della Lista "A", come invece affermato dal Collegio.


Col **terzo motivo** la difesa di Garavaglia Cinzia lamenta evidente e grave contraddittorietà della motivazione con cui era stata respinta la richiesta, da essa avanzata, di annullamento della delibera di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per mancato deposito in assemblea della Lista "A" e delle dichiarazioni ad essa allegate, con conseguente mancata discussione sul potenziale conflitto di interesse di alcuni candidati; richiede in conseguenza dell'accoglimento di tale motivo di impugnazione dichiararsi la nullità ovvero annullarsi tale parte della delibera.

Rammenta di aver contestato la violazione dell'art. 24.5 dello Statuto societario per il mancato deposito, all'apertura dell'assemblea dei soci, della lista "A" sottoscritta da tutti gli altri soci della FAI-FTC Spa e delle dichiarazioni ex art. 2390 c.c. ad essa allegate attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità e/o lo svolgimento di attività concorrenti; afferma che, come effetto di tale mancato deposito, la lista "A" e le dichiarazioni non sarebbero state poste in visione ai soci presenti in assemblea e che non vi sarebbe stata discussione sul contenuto delle dichiarazioni e sul potenziale conflitto di interessi denunciato dai due candidati Massimo Garavaglia e Patrizia Garavaglia, poi risultati eletti nel Consiglio di Amministrazione.

Sostiene che dai documenti prodotti e dalle risultanze testimoniali sarebbe emerso

¹⁴ Il quale prevede che "*Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale*"





che la lista “A” con le dichiarazioni dei candidati era stata depositata in un momento antecedente l’inizio dell’assemblea e che nel corso della stessa i predetti documenti non erano stati posti a conoscenza dei partecipanti.

In ragione di ciò ribadisce la contestazione di nullità della delibera di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il mancato rispetto delle norme statutarie e la conseguente mancata discussione sul potenziale conflitto di interessi denunciato da due dei candidati risultati eletti.

Sottolinea la contraddittorietà delle motivazioni poste dal Collegio Arbitrale a fondamento del rigetto di tale domanda, affermando la ricorrenza nella specie dei presupposti per la declaratoria di nullità del lodo per contraddittorietà (art.829 n.11 cpc) data l’impossibilità di seguire il filo logico che aveva guidato gli arbitri nella decisione, così da rendere sostanzialmente inesistenti le motivazioni addotte. La contraddittorietà emergerebbe dal confronto tra la premessa, relativa ai criteri interpretativi di quanto previsto nell’art. 24.5 dello Statuto, secondo cui sia la dottrina che la giurisprudenza maggioritaria aderiscono alla teoria dell’interpretazione oggettiva dei contratti, ma è loro intenzione dare rilievo ad una corrente minoritaria che ritiene preferibile un’interpretazione soggettiva avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti, e la conclusione, secondo cui lo scopo dell’art. 24.5 andrebbe individuato nel diritto della minoranza a vedersi rappresentata nel Consiglio di Amministrazione.

La difesa di Garavaglia Cinzia assume invece, basandosi sulla lettera della parte di articolo oggetto della contestazione riguardante le tempistiche di presentazione delle liste dei candidati¹⁵, che il motivo pratico per cui si era previsto che le liste e le dichiarazioni dovessero essere consegnate una volta aperta l’assemblea, e non prima, doveva ravvisarsi nell’intento di dare a tutti i presenti la possibilità di esaminarle compiutamente e poterne discutere, se necessario, il contenuto.


Lamenta, quindi, che la lista “A” e le allegate dichiarazioni fossero state presentate senza il rispetto delle tempistiche statutarie, il che avrebbe causato il loro mancato esame da parte dei soci presenti e, come conseguenza, la mancata discussione sulle cause del potenziale conflitto di interessi denunciato da due dei candidati eletti.

Ulteriore contraddizione secondo la difesa di Garavaglia Cinzia sarebbe ravvisabile nella contemporanea affermazione, nel lodo impugnato, della consapevolezza in capo a tutti i soci della FAI-FTC Spa della possibile attività concorrenziale dei signori Garavaglia Massimo e Patrizia e dell’assenza, o insufficienza, degli elementi della situazione di concorrenza tra l’attività della società FAI-FTC Spa e quella della società Garavaglia Spa.

Col **quarto ed ultimo motivo** la difesa di Garavaglia Cinzia lamenta come errato il rigetto della domanda da essa formulata di annullamento della delibera di riduzione

¹⁵ (“Le liste presentate dai soci devono essere consegnate al Presidente dell’Assemblea una volta aperta la seduta unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti eventualmente richiesti per la carica di consigliere”)





del numero dei consiglieri per abuso della regola della maggioranza, affermando come evidentemente pretestuosa la motivazione in verbale della decisione di ridurre da 6 a 5 il numero dei componenti del C.d.A. A sostegno di tale assunto adduce i seguenti fatti: i) nella lunga storia della FAI-FTC Spa i consiglieri erano sempre stati in numero pari e mai si era verificato un empasse nelle votazioni del CdA; ii) per evitare anche solo il rischio potenziale e garantire al contempo la tutela della minoranza, si sarebbe potuto aumentare a 7 il numero dei consiglieri; iii) nel recente passato della FAI-FTC Spa era stata la sola Cinzia Garavaglia a dissentire su alcune scelte dell'organo amministrativo, mentre gli altri cinque consiglieri avevano sempre votato in maniera uniforme. Scopo effettivo della delibera impugnata era invece quello di "punire" la sig.ra Cinzia Garavaglia per avere fatto loro perdere il controllo di altra società, la Garavaglia Spa corrente in Caronno Pertusella (VA)¹⁶. Senza la riduzione a 5 del numero dei consiglieri non sarebbe stato possibile escludere la sig.ra Cinzia Garavaglia dall'amministrazione della FAI-FTC Spa, dal momento che, sulla base del meccanismo di voto previsto dallo statuto, ogni altra soluzione avrebbe comunque portato alla sua nomina quale sesto consigliere.

Ciò posto, la difesa di Garavaglia Cinzia sostiene che il Collegio Arbitrale, nel rigettare la domanda di abuso del diritto, avrebbe invertito l'onere probatorio contestando alla sig.ra Cinzia Garavaglia di nulla avere dedotto e provato sul danno anche solo potenziale che la riduzione del numero dei membri del CdA avrebbe determinato alla società, mentre non è il potenziale danno alla società a dover essere provato, ma l'assenza di un valido interesse societario rispetto alla decisione e la lesione, questa sì anche solo potenziale, dei diritti e delle facoltà del socio di minoranza con la delibera adottata; ha sostenuto a tale riguardo che entrambi i predetti elementi sarebbero stati provati nel corso dell'arbitrato.


Sarebbero quindi presenti tutti i requisiti previsti dalla dottrina e dalla giurisprudenza per individuare l'esistenza di un abuso del diritto della maggioranza, ossia (i) l'esercizio solo formale del diritto di voto, (ii) la mancanza di interesse sociale della decisione e (iii) la lesione della posizione del socio di minoranza¹⁷

¹⁶ Le vicende delle due società sono descritte a pag.30 della citazione ex art.828 cpc; ad esse si fa rinvio, non trattandosi di dati di effettivo rilievo ai fini del decidere

¹⁷ *"l'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è, quindi, causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società – per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale – oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretto a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza "uti singuli" (Cass. Civ., sentenza 12 dicembre 2005 n. 27387)*

"Il vizio di una deliberazione assembleare (nella specie, di una Spa) costituito dal cosiddetto eccesso di potere si verifica tutte le volte in cui la delibera stessa sia stata adottata ad esclusivo beneficio dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, essendo in tal caso applicabile l'art. 1375 c.c., in forza del quale il contratto deve essere eseguito in buona fede, atteso che le determinazioni dei soci durante lo svolgimento del rapporto associativo debbono essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti di esecuzione, dacché preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale", Cass. Civ., sentenza n. 9353 dell'11.06.2003





La risposta della società FAI-FTC spa (per quanto qui rileva)

La difesa della società FAI – FTC SPA anzitutto eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione ex art.828 cpc in ragione del disposto di cui al terzo comma dell'art.829 cpc¹⁸, data l'assenza di qualsiasi previsione al riguardo nella clausola compromissoria; eccepisce inoltre l'inammissibilità dell'impugnazione per contraddittorietà, perché quella rilevante ai sensi dell'art.829 n.11 cpc è limitata al solo caso di impossibilità di comprendere la ratio decidendi pe sostanziale inesistenza della motivazione, ai sensi dell'art.829 n. 5 cpc; eccepisce, ancora, l'inammissibilità dell'impugnazione perché non riferibile alle ipotesi tassative di cui all'art.829 cpc e perché diretta ad ottenere un riesame del fatto deciso dagli arbitri o ad offrire una diversa interpretazione della volontà negoziale dei contraenti più favorevole alla parte che la prospetta.

Nel merito si oppone all'accoglimento dei motivi di impugnazione ed a sua volta, con riferimento al primo di essi, propone impugnazione incidentale condizionata avverso la statuizione del Collegio Arbitrale secondo la quale la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione non avrebbe potuto ritenersi ricompresa tra gli argomenti di cui all'ordine del giorno con riferimento in particolare alla voce "Nomina dell'organo amministrativo"; propone inoltre impugnazione incidentale avverso la statuizione sulle spese, che, nonostante il rigetto dell'azione intrapresa da Garavaglia Cinzia, aveva disposto l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.


L'impugnazione incidentale del lodo arbitrale è proposta dalla difesa della società FAI-FTC spa per violazione dell'art. 2366 c.c., nella parte in cui il Collegio ha ritenuto che la indicazione nell'ordine del giorno dell'assemblea della voce "*Nomina dell'organo amministrativo*" non potesse ritenersi comprensiva della possibilità di ridurre il numero dei componenti del C.d.A.; viene altresì dedotta nullità del lodo sul punto per manifesta contraddittorietà delle disposizioni contenute nel lodo ex art. 829 n. 11 c.p.c.

La difesa della società FAI-FTC spa sostiene in proposito che la voce dell'ordine del giorno "*nomina dell'organo amministrativo*" differisce chiaramente dalla voce "*nomina degli amministratori*", e sottolinea il fatto che lo Statuto di FAI-FTC Spa, all'art. 24.3, prevede testualmente che: "*Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette) membri*"; da ciò deduce che i soci convocati a nominare l'organo amministrativo non possono che essere chiamati a indicare il numero dei membri del c.d.a., secondo Statuto.

A riprova di tale conclusione richiama lo stesso verbale dell'assemblea oggetto di impugnazione, il quale dava atto del fatto che – con voto favorevole di tutti i soci – l'assemblea aveva deliberato di stabilire in 5 (cinque) il numero dei componenti del

¹⁸ "*L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. E' ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico*"





c.d.a..

Tale determinazione sarebbe stata presa proprio in ragione del fatto che la “*nomina dell’organo amministrativo*” di una società, in cui, statutariamente, sia previsto un numero variabile di componenti, non può che avere come necessario presupposto la indicazione del numero dei componenti dell’organo amministrativo da eleggere.

Nel merito, quanto al primo motivo di impugnazione di Garavaglia Cinzia, la difesa della società assume che, anche a voler aderire alla tesi per cui la voce all’O.D.G. non potesse ritenersi comprensiva del necessario presupposto della decisione circa il numero dei componenti del C.d.A., la domanda risulterebbe parimenti infondata. Infatti, come correttamente rilevato dal Collegio Arbitrale, “*il soggetto che partecipa ai lavori dell’assemblea ha l’onere di dichiarare di non essere adeguatamente informato sullo specifico argomento (proprio in ragione dell’omessa indicazione dell’argomento nell’ordine del giorno) richiedendo quindi all’assemblea di soprassedere sulla discussione e votazione sul punto*” (Trib. Roma, Sezione specializzata imprese, ordinanza del 25-28 febbraio 2014). Orbene, il delegato della signora Cinzia Garavaglia, invece “*nulla ha excepto, formulando anzi voto favorevole alla delibera*” con ciò, evidenziando di considerare l’argomento trattato, all’ordine del giorno. Tale comportamento avrebbe pertanto determinato la sanatoria del preteso vizio.

In ogni caso, per la difesa della società, non ricorrendo alcuna ipotesi di “*falsus procurator*”, non sarebbe richiesta ratifica alcuna: il dott. Giordano era infatti fornito di regolare delega a partecipare alla assemblea dei soci della FAI – FTC SPA; anche ove avesse agito “*in eccesso di potere*”, come asserito da parte attrice, la ratifica sarebbe potuta derivare da una inequivoca manifestazione della volontà del delegante atta a far propria l’attività del delegato.

La ratifica, come noto, può anche essere tacita in quanto l’atto posto in essere non è nullo ma soltanto inefficace e, comunque, è sufficiente la semplice conoscenza del dominus, cui consegua un comportamento concludente (CASS. 408/2006, CASS. 3358/1990, in tema di deliberazione assembleare: CASS. 13744/2014)


Il mandato è contratto a forma libera (CASS. 7410/2017).

Per la ratifica, nel caso di specie, non era quindi richiesta alcuna forma scritta, come erroneamente asserito dalla difesa di Garavaglia Cinzia.

Quest’ultima, durante la assemblea, era stata informata dal delegato della riduzione del numero dei consiglieri e della presentazione di una lista con soli cinque candidati, che non comprendeva il suo nominativo, ed aveva inviato, in riscontro a tale informativa, una propria lista con un solo candidato, proprio in ragione della disposta riduzione del numero dei componenti il C.d.A.. Ella avrebbe quindi in tal modo fatto proprio il voto favorevole espresso dal suo delegato asseritamente “*in eccesso di potere*”.

La difesa della società si oppone quindi a tutti gli ulteriori motivi di impugnazione,





insistendo sull'eccezione della relativa inammissibilità perché non riferibili alle ipotesi tassative di cui all'art.829 cpc e perché consistenti nella richiesta di riforma nel merito della pronuncia, non consentita nel giudizio di impugnazione per nullità del loro arbitrale.

Ritenendo comunque nel merito pienamente condivisibile quanto al riguardo ritenuto e deciso dal Collegio Arbitrale, essa replica -, quanto all'impugnazione del lodo arbitrale per violazione dell'art. 2377, II comma c.c., nella parte in cui è stato ritenuto che la condotta della sig.ra Cinzia Garavaglia, consistente nella mancata sollevazione di contestazione in sede assembleare e nella presentazione di una propria lista di candidati, avrebbe determinato il venir meno della facoltà di impugnare la delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione per violazione della norma statutaria 24.5 per essere la lista "A" composta da un numero di candidati inferiore a quelli da nominare al momento della sua presentazione - declaratoria di nullità della lista "A" - che l'assunto della controparte muove dall'erronea premessa che il numero dei candidati da indicare dovesse essere pari al numero dei consiglieri uscenti; al contrario, secondo la difesa della società, lo Statuto prevede tutt'altro.

La difesa della società, inoltre, in replica alla tesi di controparte, che giudica infondata, secondo la quale la lista "A" avrebbe indicato un numero di cinque componenti perché i soci si erano proposti di ridurre i membri del C.d.A. e di escludere la signora Cinzia Garavaglia dal C.d.A., osserva che anche se fosse vero che i soci, prima della assemblea, avessero deciso di ridurre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di non rieleggere uno dei componenti del precedente C.d.A., non perciò tale decisione avrebbe assunto una valenza negativa, anzi risultando del tutto legittima, in quanto rispettosa della norma statutaria che prevede che gli amministratori da eleggere debbano essere da due a sette.

Infine richiama quanto già rilevato nel lodo arbitrale, e che cioè anche in questo caso, l'attrice in sede assembleare non ha sollevato alcuna contestazione, anzi presentando una propria lista nel corso della assemblea e così partecipando attivamente alle operazioni di voto. Comportamento questo che avrebbe fatto venir meno il diritto di impugnare la deliberazione di nomina. Con ciò evidenziandosi nella condotta avversaria la violazione dell'obbligo di buona fede della parte nella esecuzione del contratto, di cui all'art. 1375 C.C..

Quanto all'impugnazione del lodo arbitrale per evidente e grave contraddittorietà della motivazione con cui era stata respinta la richiesta di annullamento della delibera di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per mancato deposito in assemblea della Lista "A" e delle dichiarazioni ad essa allegate, con conseguente mancata discussione sul potenziale conflitto di interesse di alcuni candidati, la difesa della società FAI-FTC spa, richiamate le eccezioni preliminari, più sopra riportate, contesta nel merito la fondatezza del motivo, osservando:

a) che lo statuto della società all'art. 24.5, con riferimento alla presentazione delle






lise per l'elezione dei componenti del C.d.A., prevede che *“le liste presentate dai soci devono essere consegnate al Presidente della Assemblea una volta aperta la seduta unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità”*; la lista A, oggetto di contestazione, era stata consegnata al Presidente della assemblea alla apertura della seduta assembleare ed era stata depositata agli atti della assemblea a disposizione dei soci; che tale circostanza risulta dal verbale della assemblea, del quale era stata data lettura ai soci insieme ai nominativi dei candidati (come dichiarato in sede istruttoria dal dott. MENTASTI, segretario della assemblea); che, interpretate le disposizioni statutarie sulla base dei criteri generali (art.1262 c.c., in particolare con riferimento alla comune intenzione dei contraenti sicuramente non finalizzata a creare scansioni temporali prive di rilievo alcuno) ed in particolare di quello di buona fede (art.1366 c.c), non si può contestare l'assoluta correttezza del deposito della lista A con le annesse dichiarazioni dei candidati; infatti anche ove la lista fosse stata depositata agli atti prima della assemblea, ciò avrebbe semmai maggiormente tutelato i soci non sottoscrittori, posti in condizione di esaminare liste e dichiarazioni prima della assemblea; che, in ogni caso, la lista doveva considerarsi depositata alla apertura della assemblea, come dichiarato dal Presidente ed era a disposizione dei soci partecipanti alla assemblea stessa che potevano prenderne visione;

b) che, con riferimento alla mancata discussione della lista A e delle annesse dichiarazioni, che, come emerso dall'istruttoria, nel verbale, che era stato letto dal Presidente, erano espressamente indicati i nominativi dei candidati indicati nella lista e riportate le dichiarazioni dagli stessi rese; i soci erano stati, quindi, messi in grado di conoscere i nomi dei candidati e di esaminare le dichiarazioni attestanti *“sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità”* (così il verbale); lista e dichiarazioni, presentate dal Presidente alla assemblea, e depositate presso la sede sociale (teste MENTASTI), e quindi a disposizione dei soci, ben potevano pertanto essere discusse in assemblea prima della deliberazione di nomina del nuovo C.d.A.;

c) che, con riferimento alla mancata discussione sulla lista e sulle dichiarazioni, i nomi indicati nella lista erano stati portati a conoscenza dell'assemblea con la lettura del verbale, ed inoltre tutti i soci conoscevano da decenni la posizione dei singoli dichiaranti con riferimento alla GARAVAGLIA SPA (testimonianza MENTASTI); infine tale società neppure operava in concorrenza con la FAI – FTC S.P.A., non avendo di ciò l'attrice fornito prova; il Collegio arbitrale aveva pertanto correttamente rilevato la perfetta ed esatta conoscenza della posizione dei dichiaranti e ciò non solo sulla base della dichiarazione del teste dott. MENTASTI, storico dottore commercialista della società (*“le posizioni dei singoli erano note a tutti da oltre vent'anni e mai contestate da nessuno”*) ma anche sulla base delle risultanze documentali (visura storica della GARAVAGLIA SPA), risultava che i soci dichiaranti Massimo e Patrizia Garavaglia da anni facevano parte del C.d.A. della GARAVAGLIA S.P.A., di cui sino a pochi mesi prima era socia la stessa signora Cinzia Garavaglia;

d) che, pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che





l'assemblea dei soci, a conoscenza del ruolo di Massimo e Patrizia Garavaglia all'interno della GARAVAGLIA S.P.A avesse, in ogni caso, ove ciò si dovesse considerare necessario, consentito agli stessi di operare in deroga al disposto di cui all'art. 2390 C.C.;

e) che comunque la violazione del divieto di cui all'art. 2390 C.C. non incide sulla validità della delibera, ma semmai costituisce motivo di revoca degli amministratori operanti in concorrenza con la società da loro amministrata.

Quanto alla impugnazione del rigetto della richiesta di annullamento della delibera di riduzione del numero di consiglieri per abuso della regola della maggioranza, la difesa della società FAI-FTC spa, richiamate le eccezioni preliminari, più sopra riportate, contesta nel merito la fondatezza del motivo, osservando:

- che perché possa sussistere un abuso di regola della maggioranza è necessaria la prova dell'intento fraudolento e, comunque, del mancato rispetto degli scopi sociali da parte della maggioranza (CASS. 28/5/2020 n. 10096), certamente, neppure ipotizzabili nel caso di specie;

- che, a tale proposito, il Collegio Arbitrale non rilevato la presenza di alcuna attività fraudolenta da parte dei soci di maggioranza e ha ritenuto non sussistere nei fatti oggetto della controversia alcuna specifica intenzionalità dannosa;

- che, infatti, il danno a tal fine rilevante non è riferibile all'interesse del singolo socio (in particolare per il mancato percepimento del compenso di amministratore) bensì al perseguimento dell'interesse sociale, che con ogni evidenza non può determinarsi per effetto della riduzione del numero dei componenti del C.d.A. da 6 a 5 .


LE VALUTAZIONI DELLA CORTE

I)

E' in primo luogo in discussione l'ammissibilità dell'impugnazione ex art.828 cpc in relazione al disposto di cui al terzo comma dell'art.829 cpc a mente del quale <<L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. E' ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico>>.

La difesa della società FAI-FTC spa in prima battuta sostiene che tale disposizione precluderebbe l'impugnazione del lodo arbitrale in quanto la relativa facoltà non era stata contemplata nella clausola compromissoria né espressamente ammessa da alcuna legge; a fronte dell'obiezione di parte impugnante secondo cui, trattandosi qui di arbitrato societario, ad opposta conclusione dovrebbe pervenirsi in ragione dell'applicabilità alla fattispecie della disposizione di cui al primo comma dell'art.36 d.lgs 17/01/2003 n.5, a mente del quale <<Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'





articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari>>, essa replica, facendo richiamo ad autorevole dottrina, che, in assenza di diversa previsione nella clausola compromissoria, potrebbe ammettersi in ambito societario la facoltà di impugnare il lodo ma solo perché le questioni ivi trattate non sarebbero compromettibili, e non anche nel caso, come quello in esame, avente ad oggetto la validità di delibere assembleari.

Ritiene la Corte che tale tesi non possa trovare accoglimento.

Osserva a tale proposito che la disciplina dell'arbitrato societario – attualmente inserita nel codice di rito al capo VI-bis del titolo VIII (articoli 838 bis e segg.) – deve ritenersi speciale rispetto a quella generale sull'arbitrato e che quindi la stessa prevale rispetto a quella generale quanto alle disposizioni che se ne discostano.

L'art.838 quater cpc, che riproduce le disposizioni di cui all'art. 36 d.lgs n.5/2003 sopra richiamate, prevede espressamente, oltre alla facoltà di impugnazione del lodo per aver gli arbitri deliberato su questioni non compromettibili, anche quella di impugnazione del lodo emesso a definizione di controversia arbitrale avente ad oggetto la validità di delibere assembleari.

L'articolo, quindi, detta una disposizione non corrispondente, bensì difforme, rispetto a quella di cui al terzo comma dell'art.829 cpc; essendo la disciplina dell'arbitrato societario speciale rispetto a quella generale in tema di arbitrato, a prevalere è quindi la norma di cui all'art.839 quater cpc.

Ben prima dell'inserimento nel codice di rito di una serie di disposizioni relative all'arbitrato societario, riprodotte di quelle precedenti di cui agli artt.34 e segg. d.lgs n.5/2003, il tema qui dibattuto è stato trattato dalla giurisprudenza di legittimità al più alto livello.

Le Sezioni Unite della SC di Cassazione, con sentenza n.9285/2016, muovendo dalla premessa che l'art.36 d.lgs n.5/2003 <<è certamente in rapporto di specialità con l'art.829 cpc>>, hanno tuttavia osservato che <<il fatto che>> l'art.36 citato <<vi faccia esplicito riferimento pone il problema della natura del rinvio>>. Essendo <<discusso se il rinvio dell'art.36 d. lgs n.5 del 2003 all'art.829 cpc debba essere riferito alla sopravvenuta nuova versione della norma richiamata>>, hanno ritenuto <<indiscutibile che il legislatore del 2005>> avesse <<inteso escludere la possibilità delle parti di rinunciare alla impugnabilità del lodo per errores in iudicando, in particolare quando oggetto della controversia>> fosse <<la validità di una delibera assembleare>>. Hanno così affermato che <<in questa prospettiva non ha alcuna rilevanza se il rinvio all'art.829 cpc debba essere inteso in senso materiale, al precedente testo (come indurrebbe a ritenere il riferimento al secondo comma, che solo in quel testo disciplinava l'impugnazione del lodo), o in senso formale, al nuovo testo della norma richiamata>>. Hanno infatti osservato che <<nel rapporto con il vecchio testo dell'art.829 cpc ... l'art.36 d.lgs n.5 del 2003 aveva una portata inequivocabilmente derogatoria, imponendo comunque la pronuncia secondo diritto, e dunque l'impugnabilità del lodo per errores in iudicando anche contro l'originaria volontà delle parti, quando per decidere si sia conosciuto di "questioni non





compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari">>, e che <<nel rapporto con il nuovo testo dell'art.829 cpc l'art.36 d.lgs n.5 del 2003 non può non essere considerato come una legge che "dispone" l'impugnazione, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, dei lodi pronunciati su questioni non compromettibili o su questioni di validità di delibere assembleari>>

Sulla base di tale premessa, le Sezioni Unite hanno concluso affermando che, essendo oggetto del giudizio loro sottoposto <<una questione di validità di delibere assembleari, ne>> conseguiva che, contrariamente a quanto in quel caso affermato dai giudici del merito, doveva considerarsi <<ammissibile l'impugnazione anche per errores in iudicando>>.

In ambito di arbitrato societario, con riferimento, per quanto qui rileva, ai lodi emessi su questioni di validità di delibere assembleari, le Sezioni Unite della SC di Cassazione, alla cui giurisprudenza questo collegio intende uniformarsi, hanno così riconosciuto l'ammissibilità dell'impugnazione *per errores in iudicando* e, cioè, per usare l'espressione adottata dal legislatore, l'ammissibilità dell'impugnazione del lodo *per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia*.

Ne consegue che entro i predetti limiti l'impugnazione – sia principale sia incidentale – deve qui ritenersi ammessa.

II)

La società FAI-FTC spa ripropone, quale tema dell'impugnazione incidentale, quello della corretta interpretazione del testo dell'ordine del giorno, affermando che nell'espressione "*nomina dell'organo amministrativo*" debba ritenersi ricompresa anche la questione relativa alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Ciò perché, essendo statutariamente previsto detto numero in misura variabile, da un minimo di due ad un massimo di sette, il concetto di nomina dell'organo, non dei consiglieri, implicherebbe in sé anche la fissazione in sede assembleare del numero stabilito. E quindi la riduzione di esso da 6 a 5 non potrebbe ritenersi estranea alla materia indicata nell'ordine del giorno.


L'impugnazione incidentale è proposta condizionatamente all'eventuale accoglimento di uno o più dei motivi di impugnazione principale.

La Corte ritiene tuttavia opportuno procedere prioritariamente al relativo esame trattandosi di questione di assoluto rilievo ai fini del decidere, per le implicazioni che ne derivano su pressoché tutti i temi in discussione.

Nel merito osserva che l'impugnazione incidentale poggia non già sull'enucleazione di specifici *errores in iudicando* con riguardo all'attività interpretativa (artt.1362 e segg. cc) avente ad oggetto appunto il contenuto dell'ordine del giorno e quello della delibera impugnata, relativa alla proposta di riduzione del numero dei componenti del C.d.A., bensì sulla richiesta di adozione di un'interpretazione diversa, accompagnata da un generico richiamo al disposto di cui all'art.2366 cc in tema di formalità per la convocazione, con riferimento alla nozione: <<*elenco delle materie da trattare*>>.

Ritiene dunque il Collegio che la prospettazione in tali termini non possa ritenersi





ammissibile, risolvendosi non già in una impugnazione del lodo *per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia* bensì in una richiesta di riesame nel merito della decisione, e quindi in un motivo di appello, non suscettibile di esame nel rito di cui agli artt.828 e seguenti cpc.

Rilevata l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale, ne consegue la conferma dell'accertamento fatto in sede di lodo arbitrale circa l'estraneità della proposta di riduzione del numero dei membri del C.d.A rispetto alle materie oggetto dell'ordine del giorno.

III)

Il primo motivo di impugnazione principale, in quanto relativo all'applicazione delle regole in tema di rappresentanza, rientra nell'ambito delle impugnazioni *per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia* ed è pertanto ammissibile.

Nel merito, una volta stabilito che la proposta di riduzione del numero dei componenti del C.d.A. non rientra tra le materie oggetto dell'ordine del giorno e che soltanto su queste ultime era abilitato ad esprimersi il dott. Giordano, delegato a partecipare all'assemblea dalla socia Garavaglia Cinzia, con istruzioni riferite al solo ordine del giorno, è evidente, e così ritenuto dal Collegio Arbitrale, che lo stesso, nel momento in cui ha espresso il proprio voto favorevole alla proposta di riduzione, ha ecceduto dai limiti posti dal mandato ricevuto.

Ed è altrettanto evidente che di tale eccesso sono stati ben consapevoli tutti i partecipanti all'assemblea, appunto perché chiamati ad intervenire su un ordine del giorno che detta proposta di riduzione non contemplava, e perché i limiti ai poteri conferiti al dott. Giordano erano tracciati dall'atto scritto recante delega, depositato agli atti, che alle materie oggetto dell'ordine del giorno faceva espresso riferimento.


Con valutazione non fatta oggetto di censura, il Collegio Arbitrale ha ritenuto di dover valutare la situazione in tal modo determinatasi facendo applicazione delle regole in materia di rappresentanza.

Conseguentemente, in ragione dell'eccesso di delega, il voto espresso dal delegato dott. Giordano non può ex art.1398 c.c. ritenersi efficace nei confronti della delegante Cinzia Garavaglia, salva ratifica da parte di quest'ultima.

Ma, come evidenziato dalla difesa di quest'ultima, la ratifica in tanto può ritenersi efficace in quanto sia espressa con l'osservanza delle medesime forme prescritte per l'adozione dell'atto precedentemente posto in essere dal delegato eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli (art.1399 c.c.).

Poiché il primo comma dell'art.2372 c.c. prevede che *<<coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea... La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società>>*, la rappresentanza in assemblea deve essere conferita per iscritto.





Quella conferita al dott. Giordano non comprendeva l'attribuzione del potere di discutere e di votare su argomenti estranei rispetto all'ordine del giorno.

Il delegato ha tuttavia preso parte alla votazione sulla proposta di modifica riduttiva del numero dei componenti il C.d.A., esprimendo un voto favorevole su tale proposta.

Perché a questo punto detta votazione possa ritenersi vincolante per la delegante signora Cinzia Garavaglia sarebbe occorsa l'adozione da parte sua di un atto di ratifica.

Tale atto risulta tuttavia di rilievo soltanto se manifestato con le medesime forme con le quali si doveva porre in essere, ed era stato posto in essere, l'atto di delega.

E cioè con la forma scritta.

Perché il voto favorevole espresso dal dott. Giordano potesse efficacemente imputarsi alla signora Cinzia Garavaglia occorre dunque che quest'ultima trasmettesse un atto da lei stessa sottoscritto recante espressa conferma ed approvazione dell'operato del proprio delegato, benchè tenuto al di fuori dei limiti del mandato conferitogli.

L'accettazione della mandante non può invece legittimamente inferirsi sulla base di un comportamento in tal senso ritenuto concludente (a prescindere dal fatto che lo fosse o meno), ciò essendo impedito dal combinato disposto degli articoli 1399 e 2372 c.c.

Né a diversa conclusione può condurre la considerazione dell'omesso esercizio, da parte del delegato dott. Giordano, della facoltà di richiedere un rinvio della deliberazione per non esser sul punto adeguatamente informato, trattandosi di condotta omissiva propria del predetto, a lui solo imputabile, e che in nessun modo può tornare a danno della mandante.


Per le anzidette considerazioni la signora Cinzia Garavaglia deve ritenersi legittimata, ex art.2377, secondo comma, c.c., ad esercitare l'azione di impugnazione della delibera di riduzione del numero dei componenti del C.d.A, dovendosi la stessa esser ricompresa tra le categorie di soci ivi indicati (soci assenti, dissenzienti o astenuti).

Conseguentemente, in accoglimento dell'impugnazione ex art.828 cpc, va dichiarata la nullità del Lodo Arbitrale impugnato per aver negato tale legittimazione.

IV)

In tal modo definita la fase rescindente, ne consegue, quanto alla fase rescissoria, l'accoglimento dell'impugnazione della delibera assembleare per aver disposto la riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 6 a 5, in quanto contraria al disposto di cui all'art.2366 c.c., così come interpretato nella giurisprudenza della Suprema Corte: Cass. 27/06/2006 n.14814: <<l'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci, dell'elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all'assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede





degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell'ordine del giorno. A tal fine, tuttavia, non è necessaria un'indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente un'indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l'adozione da parte dell'assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni consequenziali ed accessorie.>>.

V)

Annulata tale delibera, ne viene di conseguenza l'annullamento anche di quella relativa alla nomina dei Consiglieri, perché illegittimamente effettuata, a seguito della riduzione, nella previsione della relativa elezione in numero di cinque anziché di sei, con conseguente pregiudizio dell'aspettativa dell'attrice signora Cinzia Garavaglia ad esser nominata quale sesto componente del C.d.A.

VI)

La Corte, nell'accogliere la domanda di annullamento per entrambe le delibere, non può invece pervenire all'accoglimento della richiesta dell'attrice signora Cinzia Garavaglia a vedersi riconosciuto lo status di consigliera di amministrazione della società FAI-FTC spa per il triennio 2019-2021, ciò esulando dall'ambito dei poteri propri dell'organo giurisdizionale, che non può al riguardo sostituire le proprie alle (eventualmente difformi) determinazioni dell'assemblea dei soci.

VII)


Poiché dall'accoglimento dell'impugnazione per nullità relativamente al tema della legittimazione all'impugnazione della delibera di riduzione del numero dei componenti il C.d.A. è conseguito, sul piano rescissorio, l'accoglimento della domanda di annullamento tanto della delibera di riduzione quanto di quella di nomina dei signori 1) Garavaglia Massimo – Presidente 2) Polignano Giuseppe 3) Garavaglia Patrizia 4) Polignano Paola 5) Wilma Montagna quali componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021, la deliberazione di nullità del lodo impugnata, ancorché determinata dall'accoglimento del primo motivo, deve ritenersi totale e non parziale, risultando per quanto precede assorbite tutte le questioni poste dagli ulteriori motivi.

VIII)

Data la soccombenza della società FAI-FTC, a carico della stessa vanno poste per intero le spese del procedimento arbitrale, liquidate nell'importo indicato nel lodo impugnato.

La predetta società è ulteriormente tenuta a rifondere all'attrice in impugnazione Garavaglia Cinzia le spese di lite afferenti al procedimento arbitrale, che si liquidano in complessivi €4.253,00, nonché quelle afferenti al presente procedimento di impugnazione, che, in applicazione delle tabelle di cui al DM n.147 del 13/08/2022, scaglione di valore indeterminabile, complessità alta, in complessivi €9.991,00 per compenso professionale tabellare, determinato sulla base del valore medio, di cui €2.977,00 per fase di studio della controversia, €1.911,00 per fase introduttiva del giudizio, ed €5.103,00 per fase decisionale, oltre ad €1.489,65 per rimborso forfettario spese generali, ed oltre ad €804,00 per anticipazioni, oltre infine ad





accessori di legge (iva e cpa), se dovuti.

P.Q.M.

La corte d'appello di Brescia, I^a sezione civile, definitivamente pronunciando:

dichiara la nullità del lodo arbitrale impugnato;

annulla la delibera dell'assemblea dell'11 luglio 2019 della società F.A.I.-F.T.C. spa che ha stabilito la riduzione da sei a cinque dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021 nonché quella con la quale l'assemblea stessa ha effettuato la nomina dei consiglieri in numero di 5 nelle persone dei signori 1) Garavaglia Massimo – Presidente 2) Polignano Giuseppe 3) Garavaglia Patrizia 4) Polignano Paola 5) Wilma Montagna;

respinge o dichiara assorbita ogni altra domanda;

pone le spese del procedimento arbitrale, nell'importo liquidato nel lodo, per intero a carico della società F.A.I.-F.T.C. spa;

condanna quest'ultima alla rifusione in favore della signora Cinzia Garavaglia delle spese del procedimento arbitrale e di quelle del presente giudizio di impugnazione nell'importo liquidato in parte motiva.

Così deciso nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2023

Il presidente estensore
Giuseppe Magnoli

Arbitrato in Italia

